SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 maggio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26:

Difa immobiliare, società per azioni: Obbligazioni sorteggiate il 23 aprile 1987.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):

Obbligazioni «9% - 1975/1995 - 5ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 1° aprile 1987.

Obbligazioni «8% - 1974/1994 - 4ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 1° aprile 1987.

Obbligazioni «6% - 1969/1989 - 2ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 1° aprile 1987.

Obbligazioni «10% - 1977/1997 - 6ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 1° aprile 1987.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:

Sezione di credito agrario di miglioramento

Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1987.

Sezione ordinaria

Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. **1099**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduta il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 27 a 40, relativi alle norme comuni delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi.

Art. 2.

Al titolo I, dopo l'art. 14-*bis* è inserito l'art. 14-*ter*, relativo alla normativa generale delle scuole di specializzazione.

NORMATIVA GENERALE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 14-*ter*. — *A*) Nell'Università degli studi di Ancona sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) anatomia patologica; 2) anestesia e rianimazione; 3) cardiologia; 4) chirurgia generale; 5) chirurgia toracica; 6) dermatologia e venereologia; 7) ematologia generale (clinica e laboratorio); 8) fisioterapia; 9) gastroenterologia ed endoscopia digestiva; 10) ginecologia ed ostetricia; 11) igiene; 12) igiene e medicina preventiva; 13) immunoematologia; 14) malattie infettive; 15) medicina del lavoro; 16) medicina inerna; 17) neurologia; 18) odontostomatologia; 19) oftalmologia; 20) oncologia, 21) ortopedia; 22) pediatria; 23) psichiatria; 24) reumatologia; 25) urologia.

B) I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare «*sub condicione*» all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola e il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissione per specializzandi stranieri sono inclusi negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

C) Il concorso di ammissione secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al trenta per cento dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

D) La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di quest'ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

E) La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui al punto I).

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

F) L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola e quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

G) Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

H) Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo punto I); convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

I) Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

L) Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

M) Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni e a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli icritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

N) Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

O) Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito, anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

P) Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Q) Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbono esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

R) Le scuole già funzionanti presso le Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui al punto *A*) sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1987
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 177

87G0359

DECRETO-LEGGE 19 maggio 1987, n. **193.**

Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

RIPIANO DEI BILANCI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI PER GLI ANNI 1985 E 1986

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2, determinano, ciascuna per quanto di competenza, l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, relativa all'assistenza sanitaria erogata direttamente o in forma convenzionata, secondo i livelli assistenziali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Determinano, inoltre, sulla base dei relativi accertamenti:

a) l'ammontare delle entrate, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986 del Fondo sanitario nazionale, ripartito e finalizzato dal CIPE al finanziamento della spesa corrente di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

b) l'importo delle somme a carico del proprio bilancio per la parte destinata al finanziamento delle funzioni sanitarie, ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

c) l'ammontare complessivo delle entrate, acquisite direttamente dalle unità sanitarie locali, ai sensi del predetto articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e, per la parte riferibile all'assistenza sanitaria, dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dall'ospedale Galliera di Genova e dagli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1985 e del 31 dicembre 1986 alle unità sanitarie locali competenti nonché dai policlinici universitari direttamente convenzionati con le regioni e le province autonome. Determinano, altresì, ai sensi del citato articolo 25 della legge n. 730 del 1983, con separata evidenziazione, l'ammontare destinato al finanziamento della spesa in conto capitale.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce:

a) le caratteristiche ed i contenuti del prospetto dimostrativo delle risultanze della gestione di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, da allegare all'atto di determinazione di cui al comma 1;

b) le caratteristiche ed i contenuti delle dichiarazioni di accertamento di cui all'articolo 2.

3. Nel caso in cui all'esposizione delle determinazioni di cui al comma 1 risulti una spesa complessiva superiore all'entrata, le regioni e le province autonome devono indicare come detta differenza sia imputabile alle cause sotto elencate, specificando il corrispondente ammontare di ciascuna ed indicando i fattori che le hanno determinate:

a) variazioni nel prezzo dei fattori o dei servizi impiegati per l'erogazione dell'assistenza sanitaria;

b) imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1985 degli oneri conseguenti alla integrale applicazione del contratto di lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, se ed in quanto i relativi effetti non risultino già applicati nei precedenti esercizi;

c) mancato conseguimento per l'anno 1985 degli obiettivi di riequilibrio territoriale, secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione del CIPE in data 20 dicembre 1984 concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1985 di parte corrente

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla trasmissione degli atti di determinazione, di cui al comma 1, ai Ministeri della sanità e del tesoro

Art. 2.

1. Al fine di rendere possibile l'adozione degli atti di rispettiva competenza, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ed i consigli di amministrazione degli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, deliberano, con atto ricognitivo, da trasmettere alle relative regioni o province autonome, l'accertamento delle spese e delle entrate relative all'esclusiva competenza, rispettivamente, degli esercizi finanziari 1985 e 1986, secondo il predetto decreto ministeriale.

2. L'atto ricognitivo di cui al comma 1 deve essere controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per le unità sanitarie locali ovvero dal direttore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali, congiuntamente, ne attestano la corrispondenza alle scritture od alle documentazioni contabili delle rispettive amministrazioni. Copia di tale deliberazione è allegata, quale parte integrante, agli atti di cui all'articolo 1.

3. È abrogato il comma terzo dell'articolo 10 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e sono dichiarati estinti i conseguenti rapporti finanziari ancora in essere tra le amministrazioni regionali e le università e gli istituti di istruzione universitaria. È altresì abrogato il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103.

Art. 3.

1. La maggiore spesa derivante dalle risultanze della determinazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 è finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota degli esercizi finanziari 1985 e 1986 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per la differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e procedure stabiliti con uno o più decreti del Ministro del tesoro.

2. La domanda di mutuo da parte delle regioni e delle province autonome deve essere trasmessa contestualmente all'invio dell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 1. L'onere di ammortamento dei predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

3. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unità sanitarie locali e gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad iscrivere, tra gli impegni degli esercizi finanziari 1985 e 1986, le obbligazioni effettivamente assunte, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1985 e il 31 dicembre 1986 in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio, purché perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni e le province autonome, in attesa della definizione dei mutui di cui al presente articolo, possono disporre anticipazioni di fondi alle unità sanitarie locali nonché agli istituti, enti ed università di cui al comma 3.

Art. 4

1. Relativamente all'anno 1986, le lettere *b)* e *c)* di cui all'articolo 1, comma 3, sono sostituite dalle seguenti:

b) imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1986 degli oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di pertinenza dello stesso esercizio;

c) mancato conseguimento per l'anno 1986 degli obiettivi di riequilibrio territoriale secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione del CIPE in data 19 dicembre 1985, concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1986 di parte corrente.

2. La deliberazione dell'atto ricognitivo di cui all'articolo 2, comma 1, relativo all'accertamento delle spese e delle entrate di esclusiva competenza dell'esercizio finanziario 1986 è adottata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1. Entro i successivi trenta giorni le regioni e le province autonome determinano l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente dell'esercizio finanziario 1986.

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si intendono riferite anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pertinenti sia per la parte corrente che in conto capitale alle attività di ricerca anche finalizzata in favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, sono trasferite direttamente ai predetti soggetti con decreti, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. In considerazione della interconnessione tra l'attività di ricerca e le peculiari prestazioni di assistenza sanitaria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le regioni assicurano il tempestivo trasferimento delle somme a proprio carico comunque dovute agli istituti medesimi, coerentemente con gli accreditamenti statali di cui al comma 2.

4. Qualora il trasferimento delle somme di cui al comma 3 non sia effettuato dalle regioni nel termine di un anno dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le somme spettanti sono versate direttamente agli istituti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità. L'importo corrispondente viene immediatamente recuperato a valere sulle quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale spettanti alle regioni interessate.

Capo II

RIPIANAMENTO DEI DEBITI DEGLI EX ENTI OSPEDALIERI

Art. 6.

1. Le residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, risultanti alla data della loro soppressione, non estinte alla data del 31 dicembre 1985, sono assunte a carico del bilancio statale per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le esposizioni debitorie di cui al comma 1, comprese quelle non ripianate ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, le sopravvenienze passive, gli interessi passivi e gli altri oneri accessori, escluse quelle imputate alle gestioni di competenza delle unità sanitarie locali nelle quali gli enti ospedalieri sono confluiti, sono ripianate con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 7.

1. Le aziende di credito, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali che vantano crediti ai sensi dell'articolo 6 nei confronti degli enti ivi indicati, devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2, apposita istanza a firma del legale rappresentante. Le istanze trasmesse dalle aziende di credito devono essere corredate da una certificazione attestante la conformità delle ragioni di credito alle risultanze contabili, nonché l'importo del credito in essere alla data del 31 dicembre 1985 per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente cui risulta attribuita la gestione contabile dei soppressi enti ospedalieri.

2. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità, gli schemi delle istanze e delle certificazioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di erogazione.

3. La estinzione delle esposizioni debitorie verso le aziende di credito ha luogo, entro il limite di lire 600 miliardi, mediante rilascio alle aziende di credito medesime di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento. Le eventuali disponibilità risultanti dopo l'effettuazione delle operazioni di cui al presente comma affluiscono al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 12.

4. Alla estinzione delle esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali provvede direttamente il Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 3 dell'articolo 12. La Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali imputano i predetti versamenti prioritariamente alla estinzione dei debiti in linea capitale. Gli interessi passivi e gli oneri accessori rimangono congelati per il periodo compreso tra la data del 1° gennaio 1986 e quella della estinzione dei debiti degli enti ospedalieri.

Art. 8.

1. Sono dichiarati estinti tutti i residui crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, verso lo Stato, compresi i contributi per l'assistenza sanitaria, nonché verso le province, i comuni e le unità sanitarie locali, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle esposizioni debitorie verso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza e la Cassa depositi e prestiti, alla cui estinzione si provvede ai sensi dell'articolo 7.

2. Sono dichiarati estinti altresì i residui crediti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei cessati enti ospedalieri, vantati verso gli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppressi, già preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, alla cui liquidazione provvede lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la collaborazione dei comuni e delle unità sanitarie locali, accertano l'effettiva consistenza degli

ulteriori crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, con la esclusione di quelli di cui agli articoli 7 e 8, e trasmettono al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dal termine del cui al comma 1 dell'articolo 7, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale, il cui contenuto è stabilito con il decreto delMinisterodel tesoro previsto al citato articolo 7, comma 2.

2. Alla estinzione delle esposizioni debitorie risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 provvedono direttamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con i mezzi finanziari all'uopo messi a disposizione dal Ministero del tesoro nel triennio 1987-1989 mediante la utilizzazione delle somme di cui al comma 3 dell'articolo 12. Le modalità per i trasferimenti delle somme occorrenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del presente comma saranno indicate nel decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 7, comma 2.

Art. 10.

1. Tutte le somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino depositate a qualsiasi titolo presso le aziende di credito devono essere versate, entro i successivi trenta giorni, compresi gli interessi maturati fino alla data del versamento stesso, a cura delle aziende di credito medesime al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 12, con le modalità stabilite nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 2 dell'articolo 7. Con le stesse modalità dovranno essere versati, man mano che si realizzano, i crediti accertati ai sensi del comma 1 dell'articolo 9.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale attestante l'utilizzazione delle somme trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con la indicazione delle somme complessivamente trasferite a ciascun ente ospedaliero ed istituto psichiatrico. Le somme che risultino non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere versate, ivi comprese quelle eventualmente non ancora attribuite dalle regioni e province autonome a valere sulle pregresse assegnazioni statali, entro il predetto termine di sessanta giorni, con le modalità di cui al comma 1. In caso di mancato versamento entro il predetto termine, il Ministero del tesoro è autorizzato a trasmettere le somme non versate da quelle spettanti alla regione o provincia autonoma a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Art. 11.

1. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti psichiatrici pubblici ed agli altri presidi ospedalieri pubblici comunque denominati confluiti nelle unità sanitarie locali e ai consorzi provinciali antitubercolari, nonché, ad eccezione delle norme di cui all'articolo 8, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, limitatamente alla parte delle esposizioni debitorie derivanti dalla gestione sanitaria non ripianate ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Gli eventuali debiti non compresi nella certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, e gli eventuali crediti e debiti non compresi nella dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 1, comprese le partite comunque in sospeso alla data della dichiarazione medesima, nonche quelle ulteriori accertate posteriormente, sono imputati alla gestione corrente delle unità sanitarie locali nelle quali sono confluiti gli enti ospedalieri e gli altri enti di cui al comma 1.

3. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, è sostituito dal seguente:

«5. Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati dalle unità sanitarie locali; il Ministero del tesoro provvede entro sessanta giorni al relativo rimborso e comunque sulla base di apposita attestazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre 1984, al 30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985, al 30 giugno ed al 31 dicembre 1986, nonché al 30 giugno ed al 31 dicembre 1987».

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, valutato in lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e successivi, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento «Oneri derivanti dalle misure urgenti per assicurare talune prestazioni di assistenza sanitaria negli anni 1985 e 1986», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 4, e dell'articolo 9, comma 2, e a quello per gli interessi sui titoli dello Stato di cui all'articolo 7, comma

3, complessivamente valutato in lire 750 miliardi per l'anno 1987, in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) per l'anno 1987, quanto a lire 400 miliardi e a lire 150 miliardi, rispettivamente a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1986 e 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Ripianamento dell'esposizione debitoria degli ex enti ospedalieri e di altre esposizioni pregresse», e, quanto a lire 200 miliardi, mediante utilizzo delle somme di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e delle somme ancora disponibili, anche se in perenzione amministrativa, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

b) quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento di cui alla precedente lettera *a)*, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al menzionato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

3. Gli importi di cui al comma 2, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli dello Stato emessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 7, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono utilizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, e dell'articolo 9, comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 97.

Art. 14.

1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

GORIA, *Ministro del tesoro* e, ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 23

87G0373

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 97

Il decreto-legge 21 marzo 1987, n. 97, recante «Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1987

87A4332

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 aprile 1987, n. **194**.

Ulteriori disposizioni relative agli autobus nonché agli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, emanate in applicazione dell'art. 11, punto 1, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 marzo 1987, n. 132;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1987;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1987;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una migliore determinazione di ulteriori prescrizioni per il miglioramento della sicurezza nella circolazione di autobus ed autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose;

Ritenuta altresì la necessità di predeterminare modalità e scadenze alle quali l'industria costruttrice dovrà provvedere ad adeguare la relativa produzione e fissare i termini di adeguamento del parco circolante alle prescrizioni introdotte;

Visti gli ordini del giorno numeri 9/4421/3 e 9/4421/4, presentati alla Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1987 ed accettati dal Governo;

Ritenuta la necessità della tempestiva introduzione sugli autobus, autoveicoli e rimorchi di cui alla legge n. 132/87 anche di strumenti idonei al controllo della pressione dei pneumatici anche durante la marcia dei veicoli e dell'apparato frenante;

Ritenuto a tal fine necessario far svolgere in tempi brevi alla Direzione generale della motorizzazione civile le opportune sperimentazioni per accertare la praticabilità tecnica dell'obbligo di introduzione degli strumenti di cui innanzi;

In sostituzione del precedente decreto 23 marzo 1987 innanzi citato;

Decreta:

Art. 1.

Prima immatricolazione

Successivamente al 31 dicembre 1988 non potranno essere immessi in circolazione per la prima volta autobus, autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, i quali:

a) se la lunghezza superiore a m 7,50, non siano segnalati lateralmente a posteriormente da dispositivi retroriflettenti e fluorescenti, ad integrazione dei dispositivi previsti dalla normativa vigente;

b) non siano conformati od equipaggiati con idonei dispositivi in maniera tale da contenere la proiezione di spruzzi su strada bagnata;

c) non riportino su ciascun lato ed in corrispondenza di ciascun asse l'indicazione del carico massimo che può gravarvi e della pressione di gonfiaggio dei relativi pneumatici.

Art. 2.

Revisioni

Successivamente al 31 dicembre 1989 sono esclusi dalla circolazione i veicoli di cui all'art. 1 non conformi alle prescrizioni dettate dal medesimo articolo.

Art. 3.

Disciplina tecnica ed operativa

Entro il 31 dicembre 1987 sono stabilite, tenendo conto delle raccomandazioni ECE/ONU e in conformità delle vigenti direttive CEE, le normative tecniche per l'attuazione delle misure introdotte nel presente decreto.

Art. 4

Sperimentazione

Entro il 30 ottobre 1987 la Direzione generale della motorizzazione civile provvederà a sperimentare i dispositivi idonei al controllo della pressione dei pneumatici anche durante la marcia dei veicoli e dell'apparato frenante presentati dalle case costruttrici al fine di accertare la praticabilità tecnica dell'obbligo alla loro introduzione sugli autoveicoli di cui alla legge 30 marzo 1987, n. 132.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 aprile 1987

Il Ministro: SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0368

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 maggio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Ales-Terralba.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ales e di Terralba e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 14 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ales-Terralba, avente sede in Ales (Oristano);

Visto il provvedimento in data 10 marzo 1987, con il quale il vescovo diocesano di Ales-Terralba decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Ales-Terralba, avente sede in Ales (Oristano).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 2 marzo 1987 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Ales-Terralba acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ales e di Terralba.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre

1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ales e di Terralba.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 14 luglio 1986, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Ales-Terralba succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 14 luglio 1986, citato in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ales e di Terralba.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 6 maggio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A4057

DECRETO 12 maggio 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 15 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessanta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trenta chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Trieste.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987 con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessanta parrocchie costituite nella diocesi di Trieste;

sono state dichiarate estinte trenta chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di una parrocchia;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1986 richiamato in premessa, l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 9 è la seguente:

9. Comune di San Dorligo della Valle, parrocchia di S. Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria, sita in 34018 San Dorligo della Valle (Trieste), San Giuseppe della Chiusa n. 26.

Roma, addì 12 maggio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A4245

DECRETO 12 maggio 1987.

Diocesi «Prelatura territoriale di Loreto» - Estinzione tre enti ecclesiastici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Loreto ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 21 agosto 1986 con il quale il vescovo della diocesi «Prelatura territoriale di Loreto» elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo della diocesi «Prelatura territoriale di Loreto» richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti in detta diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

1. Mensa vescovile della diocesi di Loreto (detta anche mensa della prelatura nullius dell'Alma Casa di Loreto), con sede in Loreto;

2. Beneficio parrocchiale della Santa Casa (detto anche parrocchia della Santa Casa), piazza della Madonna, Loreto;

3. Beneficio parrocchiale di San Flaviano (detto anche parrocchia di San Flaviano), via Villa Musone, Loreto.

Roma, addì 12 maggio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A4198

DECRETO 12 maggio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Manfredonia-Vieste.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Manfredonia e di Vieste e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 18 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Manfredonia-Vieste, avente sede in Manfredonia (Foggia);

Visto il provvedimento in data 4 marzo 1987, con il quale il vescovo diocesano di Manfredonia-Vieste decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Manfredonia-Vieste, avente sede in Manfredonia (Foggia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'Ente, datato 4 marzo 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Manfredonia-Vieste acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Manfredonia e di Vieste.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Manfredonia e di Vieste.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 18 giugno 1986, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Manfredonia-Vieste succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1986, citato in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Manfredonia e di Vieste.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 12 maggio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A4197

DECRETO 12 maggio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Chieti-Vasto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Chieti e di Vasto e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Chieti-Vasto, avente sede in Chieti;

Visto il provvedimento in data 18 febbraio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Chieti-Vasto decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Chieti-Vasto, avente sede in Chieti.

Art. 2.

E approvato lo statuto dell'ente, datato 18 febbraio 1987 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Chieti-Vasto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Chieti e di Vasto.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Chieti e di Vasto.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 29 agosto 1986, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Chieti-Vasto succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1986, citato in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Chieti e di Vasto.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 12 maggio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A4196

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 maggio 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia Riserva Verde a r.l., in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1986 con cui la società cooperativa edilizia Riserva Verde a r.l. con sede in Roma, è stata sottoposta a gestione commissariale ai sensi dell'art. 2543 codice civile, e il dott. Luigi Di Donato ne è stato nominato commissario governativo;

Viste le relazioni dell'8 gennaio 1987 e del 16 febbraio 1987 con cui il predetto commissario ha evidenziato la esistenza di un grave disavanzo patrimoniale nel bilancio dell'ente in parola, tale da impedire il risanamento economico del medesimo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sottoporre la cooperativa alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Riserva Verde a r.l., con sede in Roma, costituita il 27 maggio 1964 con atto a rogito del notaio Giovanni Sales, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

Iannone dott. Giuseppe, residente in Roma, via R. Fucini n. 37;

Miccio dott. Giuseppe, residente in Roma, piazza Zamagna n. 42;

Ferrara dott. Raffaele, residente in Roma, via Giannetto Valli n. 41,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A4308

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Fissazione della data di decorrenza dell'incorporazione della Cassa di risparmio di Vigevano nella Cassa di risparmio di Piacenza e approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1987 è stato stabilito che l'incorporazione della Cassa di risparmio di Vigevano (Pavia) nella Cassa di risparmio di Piacenza avrà effetto a partire dal 1° luglio 1987. È stato altresì approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano derivante dalla fusione per incorporazione della Cassa di risparmio di Vigevano nella Cassa di risparmio di Piacenza.

87A4204

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di economia e commercio:
diritto internazionale.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:
psicologia fisiologica;
geografia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lingue e letterature straniere:
lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:
etnologia.

Facoltà di giurisprudenza:
diritto fallimentare;
diritto costituzionale;
istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze economiche e bancarie:
tecnica bancaria (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A4278

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:
lingua inglese;
finanza aziendale;
economia industriale.

Facoltà di lettere e filosofia:
geografia applicata e organizzazione del territorio.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:
viticoltura.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di matematiche;
geofisica applicata.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di economia e commercio:
contabilità nazionale.
diritto tributario.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A4279

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fidelital S.p.a.», in Milano.

Con decreto 15 maggio 1987 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata sospesa l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e quella di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fidelital S.p.a», con sede legale in Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

87A4273

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nel «10° Automotor - Salone internazionale professionale», in Torino.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «10° Automotor - Salone internazionale professionale» che avrà luogo a Torino dal 20 al 24 maggio 1987.

87A4349

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 18 marzo 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Industria laterizi di G. Reato & C.* con sede in Padova e stabilimento in S. Martino di Venezze (Rovigo):

periodo: dal 1° giugno 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

2) *S.p.a. AET Applicazioni elettrotelefoniche* di Torino:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

3) *S.p.a. AET Applicazioni elettrotelefoniche* di Torino:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

4) *S.p.a. Ivisc Industria vetraria italiana S. Cristoforo* di Trezzano sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 23 febbraio 1986 al 23 agosto 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

5) *S.p.a. S. Giorgio latteria Locate Triulzi* con sede legale ed uffici in Milano e stabilimento in Locate Triulzi (Milano):

periodo: dal 21 maggio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

6) *S.p.a. Poligrafici editoriali*, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna e Firenze:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale;
art. 37 della legge n. 416/81.

7) *S.p.a. Poligrafici editoriali*, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna e Firenze:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale;
art. 37 della legge n. 416/81.

8) *S.p.a. Industrie ceramiche* di Castelvetro (Modena):

periodo: dal 1° luglio 1986 al 3 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

9) *S.p.a. Industrie ceramiche* di Castelvetro (Modena):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

10) *S.p.a. Redaelli* di Verbano Brianza (Milano):

periodo: dal 29 luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

11) *S.p.a. Pelliconi & C* di Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 1° ottobre 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

12) *S.p.a. Pelliconi & C* di Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

13) *S.p.a. Pelliconi & C* di Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

14) *Cooperativa ceramica industriale*, con sede e stabilimento in Livorno:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

15) *S.p.a. Il Ferrone* di Greve di Chianti (Firenze):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

16) *S.p.a. Il Ferrone* di Greve di Chianti (Firenze):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

17) *S.p.a. Saras chimica*, stabilimento di Sarroch, ora *Nurachem S.p.a.* (gruppo ANIC e consociate):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 23 dicembre 1981;
causale: crisi aziendale.

18) *S.p.a. Bacini siciliani:*

periodo: dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale.

19) *S.r.l. Industrie laterizi Tacconi Nord* di Terni, località Maratta Bassa:

periodo: dal 1° giugno 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale.

20) *S.r.l. Industrie laterizi Tacconi Nord* di Terni, località Maratta Bassa:

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 aprile 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale.

21) *Editoriale stampa triestina*, sede e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: art. 37 della legge n. 416/81.

22) *Editoriale stampa triestina*, sede e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 28 febbraio 1987;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: art. 37 della legge n. 416/81.

23) *S.p.a. Merloni igienico sanitari*, sede di Fabriano e stabilimenti di Genca, Borgo Tufico, Cerreto d'Esi e Arcevia (Milano):

periodo: dal 1° maggio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale.

24) *S.p.a. Merloni igienico sanitari*, sede di Fabriano e stabilimenti di Genca, Borgo Tufico, Cerreto d'Esi e Arcevia (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale.

25) *Officine Tecno tecniche Breda*, sede e stabilimento di Bari:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

26) *Officine Tecno tecniche Breda*, sede e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

27) *S.p.a. I.R.E.T.*, sede e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 1° giugno 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

28) *S.p.a. I.R.E.T.*, sede e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 30 maggio 1987;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

29) *S.r.l. Estfeller*, sede e stabilimento di Ora (Bolzano):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

30) *S.p.a. Zincomet*, sede e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 1° aprile 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale.

31) *S.p.a. Lange*, sede e stabilimento Taio (Trento):

periodo: dal 1° aprile 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

32) *S.p.a. Sameton* (già Samim), stabilimento S. Gavino Monreale:

periodo: dal 28 luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 31 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale.

33) *S.p.a. Sameton* (già Samim), stabilimento S. Gavino Monreale:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 gennaio 1987;
delibera CIPI 31 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale.

34) *S.p.a. Philips*, con sede in Milano, stabilimento in Alpignano (Torino) e filiale di Torino:

periodo: dal 18 agosto 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 13 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

35) *S.p.a. Alas*, con sede in Macomer (Nuoro):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

36) *S.p.a. Alas*, con sede in Macomer (Nuoro):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

37) *S.p.a. Enichem Polimeri*, sede legale in Sassari - Direzione generale a Milanofiori, Assago (Milano), lab. S. Donato Milanese (Milano), stabilimenti di Paderno Dugnano (Milano), Ravenna, Gela (Caltanissetta), Ragusa, Brindisi, Ferrara, Porto Marghera (Venezia) e Pisticci. Dal 1° ottobre 1986 Enichem Base S.p.a. eccettuate le unità ABS di Ravenna e Ferrara che da tale data diventano Enichem Tecnoresine S.p.a.:

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 14 ottobre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 25 novembre 1986, n. 008883, posizione n. 1.

87A4060

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 8 aprile 1987, n. **195**.

Direttive concernenti la locazione finanziaria di macchinari per le attività produttive localizzate nei territori meridionali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 9, comma 21, della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto l'art. 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno del 6 marzo 1978, n. 218, contenente norme per la locazione finanziaria di attività industriali;

Viste le delibere del CIPE del 31 maggio 1977 e del 20 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985, e le proprie delibere del 22 febbraio 1979 e 16 luglio 1986 concernenti direttive per la concessione del contributo in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 29 marzo 1979 e n. 192 del 20 agosto 1986:

Visto il primo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987;

Considerata la necessità di dare attuazione all'art. 9, commma 21, della legge n. 64/1986 con le modalità stabilite dal comma 13 dello stesso art. 9;

Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. Alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, sempreché non siano assimilabili alla categoria delle opere murarie, è applicabile la locazione finanziaria di attività industriali prevista dall'art. 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno del 6 marzo 1978, n. 218. Destinatari delle agevolazioni sono le imprese singole o collettive del settore primario operanti nel Mezzogiorno, in relazione a macchinari ed attrezzature utilizzati in aziende ed impianti localizzati nei territori meridionali.

2. Per le operazioni di leasing agevolato di macchinari il limite di investimento di settecento milioni di lire, fissato dal CIPE con delibera del 20 dicembre 1984 e confermato dal CIPI con delibera del 16 luglio 1986 è elevato ad un miliardo di lire. Tale limite di spesa non si applica alle operazioni di cui al punto precedente.

3. Al fine dell'ammissione al contributo in conto canoni si applicano le direttive, i criteri e le modalità previste in tema di locazione finanziaria agevolata dal CIPE con delibera del 31 maggio 1977 e da questo Comitato con delibere del 22 febbraio 1979 e del 16 luglio 1986; il contributo in conto canoni è determinato sulla base dell'articolazione e graduazione degli incentivi finanziari contenuta nel primo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986.

4. Le operazioni di locazione finanziaria di macchinari di cui all'art. 83, comma 11, del testo unico n. 218/1978 sono effettuate dalle società per azioni appositamente autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con un capitale sociale interamente versato non inferiore a due miliardi e cinquecento milioni di lire ed in possesso dei requisiti previsti ai punti *a), c)* e *d)* del decreto del Ministro per il Mezzogiorno del 12 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1987, n. 30, per le società che esercitano la locazione finanziaria di impianti industriali (art. 9, comma 13, della legge n. 64/1986). Le presenti disposizioni sostituiscono quelle contenute nel punto 12 della delibera del CIPE del 31 maggio 1977.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0355

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 12 maggio 1987, n. 34.

Importazione di taluni prodotti tessili originari dalla Thailandia - cat. 1 - Plafond di autolimitazione per il 1987.

Il regolamento CEE n. 977/87 del 3 aprile 1987 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 92 del 4 aprile 1987 ha sottoposto a limiti quantitativi l'importazione in Italia di filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (v.d. 55.05 - statistica da 130 a 870).

La quota è di tonn. 5.400 per il 1987 (di cui tonn. 400 quantità suppletiva).

I filati di cotone spediti prima del 6 aprile 1987 e non ancora immessi in libera pratica possono essere importati previa presentazione, al momento dello sdoganamento, della polizza di carico o altro documento comprovante la data di spedizione.

La merce spedita dopo la sopraindicata data, è soggetta al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86.

La presente circolare integra la circolare ministeriale del 31 gennaio 1987, n. 16/87, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1987.

Il Ministro: SARCINELLI

87A4356

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di quarantaquattro allievi all'Accademia di sanità militare interforze per l'anno accademico 1987-88

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 674, contenente modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Visto l'art. 54, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;

Decreta:

Art. 1.

È indetto per l'anno accademico 1987-88 un concorso, per esami, per l'ammissione di quarantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonché per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Corpo veterinario dell'Esercito.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

ventotto ai corsi del Corpo sanitario dell'Esercito di cui:

venticinque per il primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

tre per il primo anno del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso la facoltà di farmacia;

dieci al corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la frequenza del primo anno di facoltà di medicina e chirurgia;

sei al corso del Corpo veterinario dell'Esercito per i concorrenti al primo anno della facoltà di medicina veterinaria.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nella graduatoria di una Forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili nell'altra Forza armata sempreché essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della Forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una Forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione dell'altra Forza armata.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa Forza armata e per più corsi di diverse Forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il Corpo sanitario dell'Esercito, presso la Scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la Scuola di applicazione A.M. di Firenze;

per il Corpo veterinario dell'Esercito, presso la Scuola del Corpo veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi al corso del Corpo veterinario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2 corsi complementari di materie militari a carattere comune, il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento della laurea e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di cinque anni per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

È facoltà del Ministero della difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia e di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e in medicina veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonchè aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o tenenti nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo sanitario ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni in conformità di quanto previsto dall'art. 9 della legge 11 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al corso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia i cittadini italiani di sesso maschile, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970 ed abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitare esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili;

b) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1987 il titolo di studio valido per l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Università;

e) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla Forza arma alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario e veterinario dell'Esercito o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso corredato della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1987 dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma,

a seconda della Forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del reparto da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi. In tal caso la data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di trenta giorni di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1987;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, chimica e tecnologia farmaceutiche, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o ufficio di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) Forza armata per cui si intende partecipare;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere l'esame;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva notificazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante del reparto od ente o dal capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro della difesa puo, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel Corpo sanitario della Forza armata prescelta o del Corpo veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima della prova scritta di esame secondo le norme stabilite per ciascuna Forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Nei confronti di quei candidati che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di pronta guarigione la commissione sanitaria esprimera un giudizio di «idoneità condizionata». In tal caso i candidati verranno sottoposti ad una nuova visita che avrà luogo prima della prova orale di esame.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica e quelli nei confronti dei quali sia stato espresso un giudizio di idoneità condizionata, verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità nonché i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel Corpo della Forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca).

Art. 12.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice che sarà così composta:

a) da un maggiore generale medico, presidente;

b) da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola Forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario, membro;

d) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, membri;

e) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 13.

La prova scritta di cultura generale, dalla durata di sei ore, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami - Via Girolamo Induno, 4 - Aula «B», alle ore 8,30, del giorno 3 settembre 1987.

Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento della prova scritta saranno rese note con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1987; nello stesso avviso si potrà rinviare tale pubblicazione ad una successiva *Gazzetta Ufficiale.*

La pubblicazione di cui sopra avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti, alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata o telegramma e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame e in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, potranno presentarsi al più vicino presidio militare o comando carabinieri allo scopo di ottenere il rilascio dello scontrino per fruire dell'agevolazione ferroviaria, derivante dall'applicazione della tariffa 4.

I candidati, compresi i militari, durante le prove attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto presso il quale effettuano le prove stesse. Fruiscono, gratuitamente, di vitto (secondo quanto previsto per i concorrenti dalle vigenti norme relative alle razioni e spettanze per il servizio vettovagliamento delle Forze armate), di alloggio e dei servizi vari.

Durante la permanenza per le prove attitudinali sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario ridotto (laddove necessario) da restituirsi integralmente al termine delle predette prove.

I concorrenti usufruiranno dell'assistenza sanitaria prevista dalla legge sul Servizio sanitario nazionale.

L'amministrazione provvederà, a proprie spese, ad assicurare i concorrenti per le malattie che dovessero insorgere e per gli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo della visita medica e degli accertamenti psico-fisiologici, limitatamente ai casi in cui dai predetti eventi dovessero derivare la morte o la invalidità permanente.

I concorrenti, alla visita ed agli accertamenti di cui sopra, nonché all'atto dell'ammissione in Accademia in qualità di allievi, dovranno portare con sè il documento comprovante la loro iscrizione alla unità sanitaria locale.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso — le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili di istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle Forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o in rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1960 e successivi;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *f*), nella Forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata, tramite il comando del reparto da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a*) dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta bollata;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando del reparto.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nel primo e secondo anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'Università frequentata e, dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualifica, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge del 14 marzo 1968, n. 273, ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o in rafferma, compete il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se più favorevole, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatorie di merito

Art. 19.

Le graduatorie di merito dei concorrenti, distinte per Forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;

per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

per gli orfani dei caduti per servizio;

per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole Forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro della difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione all'università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame e la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o di distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta bollata rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia e Scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 × 6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici (carta bollata) per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *m*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Art. 22.

Con decreti del Ministro della difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al primo anno di corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel primo e nel secondo anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, e relativo decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, superati gli esami relativi all'apprendimento delle materie d'insegnamento militare e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo, previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità di quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le Forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o in detti limiti di tempo — tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro della difesa di cui al sopracitato art. 4 — non conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella Forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumono l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettano la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella Forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi, all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari una ferma di anni due allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

Agli allievi è concesso — a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro della difesa solo in casi di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella Forza armata di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 35, n. 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno ventiquattro mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Accademia.

Art. 25.

Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali sono a carico dell'amministrazione le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'università.

Sono altresì a carico dello Stato le spese per somministrazione in uso degli effetti di vestiario e mantenimento negli istituti militari.

È data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi di lasciare, in tutto o in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali è attribuita la paga netta giornaliera e l'indennità di impiego operativo, previste dalle disposizioni vigenti.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente in servizio permanente.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 18.

Art. 27.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita annualmente la quota di spese generali a carico degli allievi, comprendente le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1987

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1987
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 93

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta bollata)

Al Ministero della difesa (1) ....
....
ROMA

Il sottoscritto (2) ....
nato a .... il................................
domiciliato in .... (provincia di................),
c.a.p. .... via .... telefono ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1987-88 per l'ammissione in qualità di allievo al primo anno del corso di (3).. per la nomina ad ufficiale (4) .... in servizio permanente effettivo.

La Forza armata di assegnazione prescelta è (5)....................

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esami del corrente anno scolastico) il diploma di ....;

2) di essere iscritto al distretto militare di............................ od ufficio di leva di .... o capitaneria di porto di ....;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (6)..;

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio presso (7) .... con la qualifica di (8) ....;

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera: (9) ....

Il concorrente, presa visione del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.

Data,..................................

Firma leggibile del candidato
.... (10)

Firma leggibile dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore se il candidato è minorenne
.... (10)

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento, oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - II Divisione - Concorsi - 1ª Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare se di medicina e chirurgia o di chimica e tecnologia farmaceutiche o di veterinaria.

(4) Medico, chimico-farmacista o veterinario.

(5) indicare la Forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(6) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato; godente di rinvio.

(7) Denominazione dell'ente: Ministero, Accademia, Reggimento, ecc.

(8) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(9) Scrivere «inglese» oppure «francese» oppure «tedesco» solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(10) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata, rilasciato dal sindaco)

Comune di ....

L'anno .... mese di ....
sono comparsi (o è comparso) davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (o il signor) (1)..
genitori (o genitore esercente la potestà o tutore) del minorenne (2) .... i quali (o il quale), per assecondare la di lui inclinazione acconsentono (o acconsente) possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle due Forze armate (Esercito, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze.

In fede di che gli stessi dichiaranti (o dichiarante) hanno (o ha) sottoscritto con me il presente atto.

Data,..................................

I dichiaranti (o il dichiarante)

....

Il sindaco

....

---

(1) Nome e cognome dei dichiaranti (o del dichiarante).

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

In carta bollata
(possibilmente dattiloscritto)

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE PRESCRITTO DALL'ART. 21, LETTERA *N)* DEL BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DELL'ACCADEMIA DI SANITÀ MILITARE INTERFORZE.

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto ....
domiciliato a .... via .... n. ....
mi obbligo personalmente, a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1987-88 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, a rimborsare all'Amministrazione della difesa tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio..
nel caso che lo stesso sia rinviato dall'istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Data, ... 1987

Firma
....
(per esteso e leggibile)

P.S. — La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

BIOLOGIA

1. *Tesi n. 1:*

a) Sottotesi 1/*A*: Vegetali ed animali: caratteristiche comuni e differenze fondamentali.

b) Sottotesi 1/*B*: La circolazione nei mammiferi.

c) Sottotesi 1/*C*: Alimenti dell'uomo e costituzione di essi.

d) Sottotesi 1/*D*: Morfologia e struttura della cellula e sue funzioni vitali.

2. *Tesi n. 2:*

a) Sottotesi 2/*A*: Fanerogame e crittogame.

b) Sottotesi 2/*B*: Protozoi e metazoi: differenze fondamentali; classificazione dei metazoi.

c) Sottotesi 2/*C*: La trasmissione dei caratteri ereditari. Leggi di Mendel.

a) Sottotesi 2/*D*: La riproduzione animale.

3. *Tesi n. 3:*

a) Sottotesi 3/*A*: La sintesi clorofilliana.

b) Sottotesi 3/*B*: La respirazione animale; meccanismi ed organi della medesima.

c) Sottotesi 3/*C*: La nutrizione degli animali e dei vegetali.

d) Sottotesi 3/*D*: Il metabolismo.

4. *Tesi n. 4:*

a) Sottotesi 4/*A*: Storia della vita sulla Terra ed evoluzione organica.

b) Sottotesi 4/*B*: Lo scheletro dell'uomo e degli animali.

c) Sottotesi 4/*C*: Gli organi di senso e gli stimoli ai quali reagiscono.

d) Sottotesi 4/*D*: Cenni di sistematica dei vegetali.

5. *Tesi n. 5:*

a) Sottotesi 5/*A*: Il tubo digerente: cenni di suddivisione anatomica e funzionale.

b) Sottotesi 5/*B*: L'escrezione: i reni e l'apparato urinario, la pelle.

c) Sottotesi 5/*C*. Le ghiandole a secrezione interna.

d) Sottotesi 5/*D*: Adattamento all'ambiente e cenni di ecologia.

FISICA

1. *Tesi n. 1:*

a) Sottotesi 1/*A*: Corrente elettrica. Intensità di corrente, unità e strumenti di misura. Leggi di Ohm. Principi di Kirckkoff per i circuiti elettrici derivati.

b) Sottotesi 1/*B*: Oscillazioni elastiche: ampiezza, periodo, frequenza, rappresentazione grafica.

c) Sottotesi 1/*C*: Luce: teorie sulla sua natura, velocità, propagazione, interferenza, diffrazione e polarizzazione.

d) Sottotesi 1/*D*: Concetto di temperatura. Termometria. Quantità di calore ed unità di misura. Calore specifico.

e) Sottotesi 1/*E*: Cenni di acustica fisiologica: organo della voce, organo dell'udito, potere analizzatore dell'orecchio, organo del Corti.

2. *Tesi n. 2:*

a) Sottotesi 2/*A*: Effetto Joule. Elettrolisi e leggi di Faraday. Pila: di Volta, di Daniell, reversibile (accumulatore). Pinza termoelettrica.

b) Sottotesi 2/*B*: Oscillazioni elettromagnetiche: classificazione, lunghezza d'onda e frequenza, modo di produzione, proprietà.

c) Sottotesi 2/*C*: Suono: natura, velocità nei vari mezzi, sorgenti sonore. Cenni sugli infrasuoni e sugli ultrasuoni.

d) Sottotesi 2/*D*: Sorgenti luminose. Fotometria. Riflessione e rifrazione della luce. Riflessione totale.

e) Sottotesi 2/*E*: Pressione atmosferica e strumenti di misura.

3. *Tesi n. 3:*

a) Sottotesi 3/*A*: Campo magnetico prodotto da corrente rettilinea e circolare: direzione, verso ed intensità. Induzione elettromagnetica. Leggi di Faraday-Newmann e Lenz. Autoinduzione. Elettrocalamita, telefono e rocchetto di Ruhmkorff.

b) Sottotesi 3/*B*: Suono: mezzi di propagazione e velocità. Riflessione, eco e rimbombo.

c) Sottotesi 3/*C*: Dispersione della luce bianca solare. Frequenza e lunghezza d'onda.

d) Sottotesi 3/*D*: Dilatazione termica dei corpi. Propagazione del calore. Primo e secondo principio della termodinamica.

e) Sottotesi 3/*E*: Azioni molecolari nei fluidi: capillarità, tensione superficiale, diffusione, pressione osmotica.

4. *Tesi n. 4:*

a) Sottotesi 4/*A*: Raggi catodici, anodici e X Tubi focus e tubi Coolidge. La radioattività naturale. Leggi dello spostamento radioattivo. Le famiglie radioattive.

b) Sottotesi 4/*B*: Caratteri dei suoni: altezza, intensità e timbro. Intervallo. Diapason normale. Effetto Doppler. Onda balistica.

c) Sottotesi 4/*C*: Lenti convergenti e divergenti. I cinque casi delle lenti convergenti.

d) Sottotesi 4/*D*: Organo della visione: occhio emmetrope, ipermetrope e brachimetrope. Concetti di diottria, astigmatismo e daltonismo.

e) Sottotesi 4/*E*: Azioni molecolari nei solidi: deformazioni elastiche ed anelastiche; legge di Hooke.

5. *Tesi n. 5:*

a) Sottotesi 5/*A*: Corrente alternata monofase e trifase. Dinamo e motori elettrici. Produzione e trasporto dell'energia elettrica.

b) Sottotesi 5/*B*: Risonanza ed interferenza dei suoni. Tubo di Quinche.

c) Sottotesi 5/*C*: Strumenti ottici più comuni: macchina fotografica, macchina da proiezione, microscopio. Spettroscopio: spettri di emissione e di assorbimento, principi di Kirckkoff.

d) Sottotesi 5/*D*: Cambiamenti di stato: fusione e solidificazione, evaporazione ed ebollizione, sublimazione. Cenni di igrometria.

e) Sottotesi 5/*E*: Dinamica dei liquidi, teorema di Bernouille, effetto Venturi, teorema di Torricelli, viscosità, legge di Poiseuille.

CHIMICA

1. *Tesi n. 1:*

a) Sottotesi 1/*A*: Differenza tra stato solido, liquido ed aeriforme delle sostanze.

b) Sottotesi 1/*B*: Ipotesi e leggi di Avogadro.

c) Sottotesi 1/*C*: Metalli e non metalli.

d) Sottotesi 1/*D*: Differenze tra chimica organica ed inorganica: esempi di composti organici ed inorganici.

2. *Tesi n. 2:*

a) Sottotesi 2/*A*: Legge delle proporzioni definite.

b) Sottotesi 2/*B*: Legge di Boyle.

c) Sottotesi 2/*C*: Atomi e molecole: peso atomico e numero atomico.

d) Sottotesi 2/*D*: Composti del carbonio conosciuti.

3. *Tesi n. 3:*

a) Sottotesi 3/*A*: L'atomo e la sua struttura.

b) Sottotesi 3/*B*: Isotopi e isobari. La valenza.

c) Sottotesi 3/*C*: Gli idrocarburi più semplici e la loro classificazione.

d) Sottotesi 3/*D*: Composti dell'azoto.

4. *Tesi n. 4:*

a) Sottotesi 4/*A*: Stati allotropici degli elementi (ossigeno, carbonio, fosforo).

b) Sottotesi 4/*B*: Gli idrocarburi aromatici.

c) Sottotesi 4/*C*: Esempi e concetti di isomeria.

d) Sottotesi 4/*D*: Cenni sugli alcooli, aldeidi e chetoni.

5. *Tesi n. 5:*

a) Sottotesi 5/*A*: Classificazione periodica degli elementi: acidi, basi e sali.

b) Sottotesi 5/*B*: Gli zuccheri e i polisaccaridi.

Il Ministro della difesa
GASPARI

86A3975

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi settecentosessantaquattro allievi al sessantatreesimo corso di reclutamento presso la Scuola sottufficiali della Guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il regolamento organico per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, modificata dalla legge 31 maggio 1984, n. 191, concernente il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, contenenti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e successive modificazioni, contenente norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Vista la legge 28 giugno 1986, n. 338, concernente l'incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica ed in particolare l'art. 70;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con modificazioni, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, sull'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al sessantatreesimo corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza di:

a) settecento allievi per il contingente ordinario;

b) sessantaquattro allievi per il contingente mare.

Lo svolgimento del concorso prevede:

l'accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale;

una prova scritta di composizione italiana;

una prova orale di cultura generale;

un esame facoltativo di lingue estere, consistente in una prova scritta ed in una orale.

Il corso di reclutamento avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e avrà la durata di due anni scolastici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei conseguirannno la nomina a vice brigadiere.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso:

1) i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza che:

contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere;

non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;

non abbiano demeritato durante il servizio prestato;

non siano già stati rinviati dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

2) i giovani, anche se alle armi, che:

siano cittadini italiani;

abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

abbiano statura non inferiore a m 1,65;

non siano imputati o condannati per delitti non colposi ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;

non siano già stati rinviati dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

siano in possesso, per il contingente ordinario, di diploma di istruzione secondaria di primo grado, e, per il contingente di mare, di uno dei seguenti diplomi:

maturità tecnica aeronautica, indirizzo navigazione aerea;

maturità tecnica aeronautica, indirizzo assistenza alla navigazione aerea;

maturità tecnica nautica, indirizzo capitani;

maturità tecnica nautica, indirizzo macchinisti;

maturità tecnica nautica, indirizzo costruttori;

maturità tecnica industriale, indirizzo meccanica;

maturità tecnica industriale, indirizzo costruzioni aeronautiche;

maturità tecnica industriale, indirizzo industrie navalmeccaniche;

maturità tecnica industriale, indirizzo telecomunicazioni;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettronica;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettrotecnica;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettronica industriale;

padrone marittimo per il traffico e la pesca;

tecnico delle industrie meccaniche;

meccanico navale;

apparecchiatore elettronico;

elettricista installatore ed elettromeccanico;

radiotelegrafista di bordo;

montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi;

tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Domande di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (i militari del Corpo possono presentare l'istanza in carta semplice), e conforme al modello allegato 1, dovrà essere diretta al comando centro di reclutamento della Guardia di finanza, via Batteria di Porta Furba

n. 34 - 00181 Roma-Appio, al quale sarà fatta pervenire o presentata unitamente al modello meccanografico «AS» da ritirarsi presso qualunque comando della Guardia di finanza che fornirà le indicazioni per la compilazione dello stesso:

direttamente, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai concorrenti che non siano in servizio nella Guardia di finanza;

tramite il comando da cui dipendono, al quale dovrà essere presentata entro il termine suddetto, dai concorrenti in servizio nel Corpo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo raccomandata verranno accettate soltanto se pervenute al comando centro di reclutamento entro il termine di cui al precedente comma.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, potranno essere accettate a giudizio discrezionale insindacabile del comando centro di reclutamento della Guardia di finanza, per essere successivamente regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando. I candidati devono, pertanto, ritenersi ammessi al concorso con riserva.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato)

Il concorrente che non sia in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune ove è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) posizione nei riguardi degli obblighi militari, con l'impegno di comunicare ogni successiva variazione;

g) il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado o di uno dei diplomi specificati nel precedente art. 2, se concorre per il contingente di mare;

h) se è già stato rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza.

Il concorrente che sia in servizio nella Guardia di finanza deve indicare:

grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita;

data di arruolamento nel Corpo e nomina al grado attuale;

reparto di appartenenza;

titolo di studio di cui è in possesso;

eventuali procedimenti penali pendenti;

se è già stato rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio o, se appartenenti al Corpo, del superiore da cui direttamente dipendono.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando centro di reclutamento della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente notificata al comando centro di reclutamento ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del concorrente ai fini del servizio militare.

Art. 5.

Richiesta atti

Per i concorrenti non in servizio nel Corpo, il comando centro di reclutamento della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amminisrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione dei documenti caratteristici o note di qualifica e copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare o, per il personale statale di ruolo, copia dello stato matricolare;

b) certificato del casellario giudiziale.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Le domande presentate dai militari in servizio nella Guardia di finanza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, punto 1), sono trasmesse dai comandi di Corpo al comando centro di reclutamento entro il termine stabilito dal comando generale, corredate dal giudizio di merito emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa e da copia conforme del foglio matricolare (parificato alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3).

Le domande presentate dai militari del Corpo che non siano in possesso del requisito di servizio di cui al precedente art. 2, punto 1), dovranno essere inoltrate al suddetto comando generale di reclutamento corredate da un rapporto informativo redatto dal comandante di compagnia o ufficiale di grado non inferiore a capitano dal quale il militare dipende e da copia conforme del foglio matricolare.

Art. 7.

Requisiti fisici

I partecipanti al concorso saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;
due ufficiali inferiori medici dell'Esercito, membri;
un ufficiale inferiore della Guardia di finanza, membro e segretario.

Con l'atto di notifica dell'eventuale giudizio di inidoneità, conseguente alla visita medica di primo accertamento, i canditati verranno resi edotti della facoltà, da esercitarsi contestualmente, di richiedere per iscritto la revisione del giudizio stesso. In tal caso il comando centro di reclutamento della Guardia di finanza provvederà a convocarli per ulteriori accertamenti, comunicandone la sede e la data.

Il giudizio espresso dalla commissione medica di revisione è definitivo.

La commissione incaricata del giudizio di revisione è costituita da:

un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
due ufficiali medici dell'Esercito, di cui uno superiore, membri;
un ufficiale inferiore della Guardia di finanza, membro e segretario.

La sede e la data della visita medica di primo accertamento saranno comunicate ai concorrenti dal comando centro di reclutamento della Guardia di finanza.

I candidati all'atto della visita medica devono, comunque, avere:

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus può essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare:

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con la serie «maggiore» delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita le proprie lenti correttive «a tempiali».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 26 denti: i denti mancanti, comunque, non devono riguardare più di due coppie masticatorie contrapposte. Il totale del numero dei denti mancanti, sostituiti e curati non deve essere superiore a 12 elementi. Nel computo vanno considerati i denti ricoperti per sostegno delle protesi fisse.

Non sono ammesse comunque protesi mobili.

Per i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza, l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

dell'urina ed eventualmente quello per la determinazione della glicemia e dell'azotemia;

elettrocardiografico.

Art. 8.

Accertamenti psico-attitudinali

Il concorrente giudicato idoneo alla visita medica di primo accertamento o di revisione di cui al precedente art. 7, è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio quale sottufficiale della Guardia di finanza da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;

quattro ufficiali, superiori e/o capitani o tenenti della Guardia di finanza, membri, di cui uno anche segretario.

Il canditato giudicato non idoneo al predetto accertamento è escluso dal concorso.

Art. 9.

Data prova scritta

I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti psico-attitudinali sono ammessi a sostenere la prova scritta di composizione italiana, unica per tutti i concorrenti, della durata di sei ore, che avrà luogo in sede unica a Roma presso il Centro internazionale Roma (Ergife Hotel Palace), via Aurelia n. 619 il giorno 18 febbraio 1988 alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente decreto, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicati nel primo comma del presente articolo entro le ore 8. Si intenderanno ammessi con riserva e nei loro confronti successivamente saranno effettualti gli accertamenti fisio psico-attitudinali di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

Art. 10.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, cui è devoluto il giudizio sulla prova scritta e orale è composta da:

un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non inferiore a colonnello, presidente;

due sottocommissioni costituite da:

due ufficiali della Guardia di finanza, di grado non inferiore a capitano, membri, di cui uno anche segretario;

due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie.

La commissione esaminatrice attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.

Il concorrente che avrà riportato un punto di merito di almeno 10/20 nella prova scritta, è ammesso a sostenere la prova orale di cultura generale sulla base del programma riportato in allegato 2.

È idoneo il concorrente che riporta almeno 10/20; quello non idoneo è escluso dal concorso.

Ai finanzieri idonei nella prova scritta di cui al precedente art. 9, che non siano frequentatori di corsi e sempre che non partecipino — nello stesso anno — anche al concorso per l'Accademia del Corpo, sono concessi giorni venti di licenza straordinaria per esami secondo le norme vigenti per la concessione di detta licenza ai militari della Guardia di finanza.

I candidati giudicati idonei alla prova orale di cui al presente articolo, se vincitori del concorso, dovranno presentarsi alla scuola sottufficiali della Guardia di finanza muniti di un certificato di sana e robusta costituzione fisica, contenente l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato in data successiva al 15 giugno 1988 dall'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero da un medico militare, pena l'esclusione dal concorso.

Per i militari del Corpo e per i giovani alle armi il suddetto certificato può essere rilasciato anche da un ospedale militare.

Art. 11.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica di primo accertamento, per la visita medica di revisione, per l'accertamento psico-attitudinale ovvero per la prova scritta o per la prova orale sarà considerato rinunziatario ed escluso dal concorso.

Art. 12.

Prova facoltativa

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione e sempreché abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta ed una prova orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola e tedesca.

Il giudizio sulla prova scritta e orale di lingua estera è espresso dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 10, integrata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

La commissione assegnerà sia per la provsa scritta che per quella orale, un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c)* del successivo art. 13.

Art. 13.

Graduatorie

La commissione di cui all'art. 10 forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.

Per la formazione delle graduatorie è presa come base la media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e orale di cui al precedente art. 10, così maggiorata:

a) maturità tecnica commerciale: 6 ventesimi. La stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei confronti dei partecipanti per il contigente di mare;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi.

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado, si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di cui al precedente art. 12, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25 ventesimi per un voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;
1 ventesimo per un voto compreso tra i 12,01 e 15 ventesimi;
1,50 ventesimi per un voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall'aspirante:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio.

Qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o al valor civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3. I certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei titoli saranno fatti pervenire o presentati entro il 30 maggio 1988, al comando centro di reclutamento della Guardia di finanza, pena la non valutazione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I concorrenti non in servizio nella Guardia di finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali del concorso dovranno presentare o far pervenire al comando centro di reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso:

a) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

b) nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

c) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

d) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

g) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale). Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

h) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla scuola sottufficiali della Guardia di finanza come allievo;

i) originale del diploma del titolo di studio, e per i concorrenti per il contingente di mare anche il diploma di specializzazione di cui all'art. 2, o copia autenticata in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione dell'anno di conseguimento del titolo di studio e del voto assegnato. In quest'ultimo caso i vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio o copia autenticata entro il 1° ottobre 1988.

In caso di smarrimento del predetto titolo, il vincitore del concorso dovrà presentare, entro il termine del 1° ottobre 1988, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Qualora i certificati indicati alle lettere *c), d), e)* ed *f)* siano rilasciati da uno stesso ufficio, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *c), d), e), f)* e *g)* devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto dalla lettera *c)* se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Art. 15.

Ammissione al corso

I concorrenti compresi nelle graduatorie di merito, che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono ammessi al corso allievi sottufficiali nell'ordine delle stesse graduatorie fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio ed in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, ammessi al corso, perdono il grado.

Il Ministro ha facoltà di arruolare i concorrenti dichiarati vincitori non in servizio nel Corpo quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Art. 16.

Mancata presentazione al corso

Il vincitore del concorso regolarmente convocato per la frequenza del corso, sarà considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.

Entro tre giorni da tale termine gli eventuali motivi della mancata presentazione dovranno essere comunicati all'amministrazione che li valuterà, e se del caso provvederà a stabilire un ulteriore termine.

Art. 17.

Documenti di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 18.

Rimborso spese

Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso spese di viaggio per raggiungere la sede della scuola sottufficiali per la frequenza del corso.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di color giallo unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1987
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 143

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(compilare in stampatello o a macchina
in carta da bollo)

Al comando centro di reclutamento Guardia di finanza - Via Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 ROMA-APPIO

Il sottoscritto (1) ....nato a .... provincia di .... il.. domiciliato a................................. provincia di .... in via o piazza...................................... n. .... cap. .... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza, contingente (2) ....

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3).... ....,

c) di essere celibe o vedovo e comunque senza prole;

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

e) di aver conseguito il diploma di.......................................;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (5) .... e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione;

g) di non essere già stato rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

h) di produrre la documentazione comprovante il possesso dei titoli stabiliti all'art. 13 del bando di concorso, entro il termine ivi indicato;

i) di voler sostenere l'esame di lingua (6) ....

Allega debitamente compilato e sottoscritto il modello meccanografico AS.

Data, ...

Il candidato

Visto per l'autenticità della firma (7)..

(1) Cognome e nome.

(2) Ordinario o di mare.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicarne le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(5) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, rivedibile, riformato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(6) L'esame è facoltativo e riguarda una o più delle seguenti lingue estere: inglese, francese, tedesca, spagnola.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionarioo incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto del superiore da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
PER L'AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI SOTTUFFICIALI

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

a) *Storia:*

Le riforme costituzionali negli Stati italiani; la prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour; la guerra di Crimea; il congresso di Plombières.

La seconda guerra d'indipendenza; l'impresa dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra austro-prussiana; la terza guerra d'indipendenza; la presa di Roma; la questione romana.

I primi anni del Regno d'Italia; la Triplice Alleanza.

La guerra italo-abissina; la guerra di Libia.

la prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra; l'avvento del fascismo; la guerra etiopica.

La seconda guerra mondiale; la guerra di liberazione.

L'assemblea costituente; la proclamazione della Repubblica.

b) *Educazione civica:*

Diritti e doveri dei cittadini.

L'ordinamento della Repubblica italiana; il Presidente, il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario; la Corte costituzionale, le regioni, le province, i comuni.

GEOGRAFIA

Per quanto è possibile il candidato dovrà essere interrogato con l'ausilio di una carta geografica muta.

Parte generale, cenni sintetici ed elementari su:

globi, carte geografiche, orografiche, topografiche, mappe e piante, simboli principali cartografici, la scala, meridiani e paralleli, latitudine, longitudine, orientamento, fusi orari;

concetto di monte, collina, pianura, altopiano, bassopiano, vulcano, fiume, torrente, lago, mare, costa, golfo, porto, capo, promontorio, isola, arcipelago, penisola;

elementi di topografia.

L'Italia:

confini, superficie, popolazione e religione;

le alpi e gli appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti;

mare, coste, golfi, isole e penisole;

fiumi e laghi;

pianure;

prodotti del suolo, del sottosuolo, del mare;

industria, artigianato e commercio;

principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.

ARITMETICA

Lettura e scrittura dei numeri interi sino ai miliardi, dei numeri decimali sino ai millesimi e dei numeri frazionari.

Incolonnamento dei numeri interi e decimali.

Le quattro operazioni coi numeri interi, decimali e frazionari, loro proprietà e loro uso connesso ai concetti di aggiungere, togliere, replicare, distribuire.

Misure di lunghezza, di capacità, di peso, di superficie, agrarie, di volume.

Equivalenze. Rapporto tra misure di superficie e agrarie.

Rapporto tra misure di volume e di capacità. Concetto di peso specifico e relazione tra peso, volume e peso specifico.

Misure di tempo. Rapporto tra tempo, stazio e velocità.

Misure degli angoli.

Numeri complessi, addizione e sottrazione.

Potenze, criteri di divisibilità, numeri primi, multipli.

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.

Frazioni proprie, improprie e apparenti, numeri misti.

Espressioni aritmetiche con l'uso delle frazioni, spesa, guadagno, ricavo, perdita, tara, peso lordo, peso netto.

Proporzioni.

Interesse e sconto.

Risoluzione di un problema pratico dal quale si desuma la capacità di ragionamento e dell'uso appropriato delle quattro operazioni.

GEOMETRIA

Il candidato dovrà dimostrare di possedere i concetti di: punto, linea, superficie, corpo, retta, semiretta, segmento, rette parallele, perpendicolari, divergenti, convergenti.

Angoli: giro, piatto, retto, acuto, ottuso, consecutivi, adiacenti, complementari, supplementari, opposti al vertice, concavi, convessi.

Poligoni: denominazione in base al numero dei lati. Concetto di lato, raggio, apotema, perimetro, area.

Calcolo pratico del perimetro e dell'area (regola diretta e — escluso il quadrato — regola inversa).

Circonferenza e cerchi, raggio, diametro, corda, arco. Settore circolare, corona circolare.

Solidi: parallelepipedo, cubo, prisma, piramide, cilindro, cono, sfera.

Calcolo pratico della superficie laterale, totale e del volume.

Facili problemi come per l'aritmetica.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI SOTTUFFICIALI

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1) *Scritta* (durata: tre ore):

Traduzione di tre frasi di senso compiuto dalla lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2) *Orale* (durata: venti minuti):

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

87A4217

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente tecnico e a due posti di primo dirigente amministrativo.

Le prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente tecnico e a due posti di primo dirigente amministrativo dell'amministrazione dei lavori pubblici, banditi con decreti ministeriali n. 2840 e n. 3427 del 18 febbraio 1987, registrati alla Corte dei conti il 4 maggio 1987, registro n. 6, foglio n. 288 e foglio n. 289, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 106 del 9 maggio 1987, si svolgeranno in Roma, presso il circolo del Ministero dei lavori pubblici sito in lungotevere Thaon de Revel n. 3, con inizio alle ore otto nei giorni sottoindicati:

primo dirigente tecnico: 18 e 19 giugno 1987;
primo dirigente amministrativo: 25 e 26 giugno 1987.

I candidati per essere ammessi a sostenere le prove di esame dei concorsi di cui sopra dovranno presentarsi nella sede e nei giorni sopraindicati muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

87A4280

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 9° corso di preparazione, con la concessione di borse di studio, per il reclutamento di duecentocinquantasette impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della S.S.P.A.,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali sono stati determinati i posti da mettere a concorso nell'anno 1986, per i singoli ruoli degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, riservati al reclutamento mediante i corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 1985, concernente la nuova nomativa dei corsi di reclutamento organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1985;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vsta la legge 25 giugno 1983, n. 344, relativa alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1° agosto 1985, n. 30961/5.4.208, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 31 agosto 1985, riguardante modifiche ai procedimenti per l'assunzione in servizio dei vincitori di concorsi pubblici;

Preso atto dell'approvazione del comitato direttivo della Scuola superiore e sentito il comitato didattico della Scuola stessa;

Vista la delega rilasciata al Ministro per la funzione pubblica on.le Remo Gaspari;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per l'ammissione a distinti corsi di preparazione per il reclutamento di:

a) centododici impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale di Ministeri vari, così suddivisi:

sessanta consiglieri - ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

venticinque consiglieri - ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

tre consiglieri - ruolo amministrativo del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

quattordici vice-ispettori - ruolo amministrativo del Ministero degli affari esteri;

cinque ispettori - ruolo amministrativo del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione e dei trasporti in concessione;

cinque consiglieri - ruolo amministrativo del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il relativo corso si svolgerà presso le sedi di Roma e Caserta;

b) sessanta impiegati civili dei ruoli amministrativi del Ministero delle finanze, così suddivisi:

quaranta vice-direttori degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali;

venti vice-direttori dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Il relativo corso si svolgerà presso la sede di Caserta;

c) sessanta impiegati civili al settimo livello con la qualifica di consiglieri del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ruolo ispettorato del lavoro.

Il relativo corso si svolgerà presso la sede di Reggio Calabria;

d) venticinque impiegati civili al settimo livello con la qualifica di primi ispettori (ingegneri) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ruolo ispettorato del lavoro.

Il relativo corso si svolgerà presso la sede di Bologna.

Il numero complessivo degli allievi utilmente collocati nella graduatoria del suddetto concorso, ammessi ai corsi di preparazione, è fissato come segue:

A) centotrentaquattro per il corso di preparazione per il reclutamento di centododici funzionari di cui all'art. 1, lettera *a)* (Ministeri vari);

B) settantadue per il corso di preparazione per il reclutamento di sessanta funzionari di cui all'art. 1, lettera *b)* (Ministero delle finanze);

C) settantadue per il corso di preparazione per il reclutamento di sessanta funzionari di cui all'art. 1, lettera *c)* (Ministero del lavoro);

D) trenta per il corso di preparazione per il reclutamento di venticinque funzionari di cui all'art. 1, lettera *d)* (ingegneri del Ministero del lavoro).

Art. 2.

Al concorso potranno essere ammessi coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti di cui al successivo art. 3, anche di quelli indicati nei seguenti commi:

a) possesso di diploma di laurea ed età non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente ed indicati nell'allegato *C;*

b) iscrizione all'ultimo anno di corso di laurea, in regola con gli esami e di età non superiore agli anni 24 o 25 o 26 in relazione alla rispettiva durata legale di quattro o cinque o sei anni del corso stesso.

Alla procedura concorsuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo precedente potranno partecipare esclusivamente i laureati o laureandi in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche o equipollenti.

Alla procedura concorsuale di cui alla lettera *d)* dell'articolo precedente potranno partecipare esclusivamente i laureati o laureandi in ingegneria.

Potranno partecipare al concorso anche i dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, appartenenti a qualifiche funzionali inferiori a quella cui si riferisce il concorso, che si trovino nelle condizioni previste in uno dei precedenti punti. Per essi si prescinde dai limiti massimi di età suindicati.

Art. 3.

I candidati, per essere ammessi al concorso, devono essere in possesso, oltre a quelli del precedente art. 2, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) idoneità fisica all'impiego;

c) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

d) godimento di diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale ed accompagnata da una copia della stessa in carta libera, nonché corredata dall'eventuale documentazione di cui al successivo art. 6, deve essere inviata al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Palazzo ex Reggia - 81100 CASERTA

Le domande possono essere presentate a mano, ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al predetto recapito della Scuola.

Nel primo caso fa fede la data di consegna alla segreteria della Scuola; nel secondo caso fa fede la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Nella domanda di ammissione al concorso indicata nel precedente articolo, domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome (per le donne coniugate quello da nubile), il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta), la data ed il luogo di nascita, il domicilio nonché, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età (allegato *C*);

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

5) la posizione relativa agli obblighi militari;

6) se impiegati civili dello Stato, la data di assunzione in servizio, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica o il livello funzionale, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;

7) indicazione degli studi e dei titoli culturali posseduti, in particolare:

a) i laureati dovranno indicare la media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti durante il corso di laurea nonché il voto conseguito nell'esame di laurea stesso;

b) gli studenti universitari, oltre all'età, dovranno dichiarare di essere iscritti all'ultimo anno del corso di laurea e di aver superato tutti gli esami fino all'anno precedente compreso. I suddetti, oltre l'indicazione della media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti nel corso di laurea, dovranno far conoscere il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore.

Nella domanda deve risultare altresì l'indicazione del recapito al quale il candidato desidera che gli siano indirizzate le comunicazioni da parte della Scuola, con la esatta indicazione del c.a.p. e possibilmente anche il recapito telefonico. Ogni eventuale variazione del recapito stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma da opporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, o dalle altre autorità di cui all'art. 20 della legge del 1968, n. 15, ovvero dal competente funzionario della Scuola superiore della pubblica amministrazione delegato a ricevere le domande.

Per i pubblici dipendenti e per coloro che si trovino alle armi, la firma può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva di invitare a regolarizzare entro quindici gioni dalla data di ricezione, quelle domande che risultassero incomplete o comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.

Art. 6.

I laureati possono allegare alla domanda, qualora ne siano in possesso, un certificato rilasciato dalla competente università dal quale risulti la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.

Gli aspiranti non laureati possono produrre un certificato dal quale risulti il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore ed un certificato universitario dal quale risulti espressamente:

1) il corso di laurea cui sono iscritti;

2) iscrizione all'ultimo anno di corso;

3) di aver superato tutti gli esami relativi agli anni di corso precedenti all'ultimo;

4) gli esami superati con l'indicazione del voto riportato in ciascuno.

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda ogni altro certificato o titolo culturale che riterranno attinente e secondo le indicazioni espresse nel successivo art. 11.

I certificati anzidetti e tutti gli altri titoli che i candidati riterranno di dover presentare, dovranno essere prodotti con l'osservanza delle norme vigenti sull'imposta di bollo.

Tutti i certificati e i titoli di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, qualora non presentati con la domanda di ammissione, dovranno essere inviati dai candidati dopo il superamento della prova scritta, secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, da costituire in base alle disposizioni vigenti, sarà nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Tutti coloro che hanno presentato domanda nei termini, sono ammessi alla prova scritta sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla settima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto previsto per i laureandi nel precedente articolo.

Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, qualora non abbiano ricevuto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione comunicazione di esclusione dal concorso stesso, sono tenuti a presentarsi muniti di penna e di un valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova scritta.

La data e la sede di svolgimento delle prove scritte saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale *del 21 luglio 1987.*

Art. 9.

Gli esami di ammissione al corso consistono in una prova scritta ed un colloquio.

Per la prova scritta la commissione esaminatrice proporrà un argomento per ognuna delle materie sottoindicate che vengono riunite in tre gruppi; i candidati — nel termine massimo di otto ore — dovranno redigere una sintetica trattazione di tre argomenti, scelti tra quelli indicati dalla commissione nelle seguenti materie, uno per ciascuno dei seguenti gruppi:

MINISTERI VARI

1° gruppo:

diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
diritto privato;
contabilità di Stato.

2° gruppo:

economia politica;
statistica;
ragioneria generale ed applicata.

3° gruppo:

scienza dell'amministrazione;
sociologia dell'organizzazione;
storia contemporanea.

MINISTERO DELLE FINANZE

1° gruppo:

diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
diritto privato;
diritto tributario.

2° gruppo:

scienza delle finanze;
statistica;
ragioneria generale ed applicata.

3° gruppo:

scienza dell'amministrazione;
storia contemporanea;
sociologia dell'organizzazione.

MINISTERO DEL LAVORO

consiglieri ispettorato del lavoro

1° gruppo:

diritto amministrativo;
diritto del lavoro e legislazione sociale;
diritto privato;
elementi di diritto e procedura penale.

2° gruppo:

economia politica;
statistica;
ragioneria generale ed applicata.

3° gruppo:

sociologia dell'organizzazione;
storia contemporanea.
scienza dell'amministrazione.

MINISTERO DEL LAVORO

primi ispettori (ingegneri) - ispettorato del lavoro

I candidati dovranno redigere — nel termine massimo di otto ore — una sintetica trattazione di tre argomenti scelti tra quelli indicati nelle seguenti materie:

scienza e tecnica delle costruzioni;
architettura tecnica;
idraulica e costruzioni idrauliche;
elettronica;
fisica tecnica;
meccanica applicata;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
ingegneria sanitaria;
informatica;
statistica;
legislazione sociale con particolare riferimento all'igiene e sicurezza del lavoro.

Le risposte dovranno essere tali da evidenziare, unitamente alla preparazione culturale e professionale, anche le capacità di organizzare le proprie conoscenze con essenzialità e rigore terminologico.

Particolare importanza assumerà la capacità di sintesi dimostrata dai candidati unitamente alla maturità di giudizio e alla originalità delle soluzioni prescelte.

A ciascuna risposta la commissione assegnerà un punteggio espresso in trentesimi.

La prova scritta si intenderà superata e sarà quindi consentito l'accesso al colloquio, quando il candidato abbia ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna risposta nonchè una media di 21/30 per i tre quesiti.

Art. 10.

Negli albi delle sedi della Scuola di Roma, Caserta, Bologna e Reggio Calabria, saranno esposti gli elenchi degli ammessi agli orali con l'indicazione per ciascuno del punteggio riportato nella prova scritta, della data e della sede del colloquio.

I candidati saranno informati dell'affissione di tali elenchi con avviso della Scuola superiore della pubblica amministrazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Comunicazione sussidiaria dell'ammissione al colloquio verrà data a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Con le date del colloquio, sarà previsto il giorno di recupero per i candidati che, per cause di forza maggiore non potessero presentarsi al colloquio alla data prestabilita.

In tale ipotesi i concorrenti interessati dovranno comunicare tempestivamente, a pena di decadenza e, comunque, non oltre l'ora di chiusura del previsto colloquio, la causa di forza maggiore, fornendo, appena possibile, la certificazione relativa.

Qualora si tratti di causa imputabile a malattia, dovrà essere esibito apposito certificato rilasciato da un medico militare o dall'unità sanitaria dal quale risulti la natura dell'infermità e la dichiarazione espressa che l'infermità stessa non ha potuto consentire di sostenere il colloquio.

Il colloquio si intende superato ove il candidato consegua la votazione minima di diciotto trentesimi.

Le prove orali verteranno sulle seguenti quattro materie di cui si forniscono in allegato i programmi:

MINISTERI VARI

1) Istituzioni di diritto.
2) Economia politica.
3) Materia a scelta tra: storia contemporanea o sociologia dell'organizzazione.
4) Lingua straniera a scelta: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

MINISTERO DELLE FINANZE

1) Istituzioni di diritto.
2) Economia politica e scienza delle finanze.
3) Diritto tributario e diritto finanziario.
4) Lingua straniera a scelta tra: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

MINISTERO DEL LAVORO

primi ispettori - ispettorato del lavoro

1) Istituzioni di diritto.
2) Economia politica.
3) Diritto del lavoro e legislazione sociale.
4) Lingua straniera a scelta tra: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

MINISTERO DEL LAVORO

primi ispettori (ingegneri) - ispettorato del lavoro

1) Scienza e tecnica delle costruzioni.
2) Elettrotecnica e meccanica applicata.
3) Legislazione sociale con particolare riferimento all'igiene e sicurezza del lavoro.
4) Lingua straniera a scelta tra: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

I candidati potranno chiedere di sostenere un colloquio in una o più lingue tra quelle sopraindicate con esclusione di quella che ha formato oggetto della prova obbligatoria, il cui esito darà luogo ad un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di un punto per ciascuna lingua, con un massimo di tre punti.

Art. 11.

I candidati ammessi al colloquio sono tenuti a far pervenire, entro venti giorni dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i certificati di cui al precedente art. 6, primo e secondo comma, nonchè i titoli eventualmente posseduti al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

I titoli suddetti, in regola con le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo, devono risultare conseguiti entro e non oltre la data di pubblicazione dell'avviso sopracitato.

Costituiscono titoli valutabili ai fini della graduatoria di ammissione, oltre alle votazioni riportate nel corso universitario, pubblicazioni, la frequenza di corsi di specializzazione e perfezionamento, lo svolgimento di ricerche e studi attinenti alle materie di esame di cui al precedente art. 9, le esperienze lavorative presso Amministrazioni pubbliche ed aziende private, la idoneità conseguita in precedenti concorsi ed anche ogni altro titolo che la commissione ritenga utile valutare.

Qualora trattisi di pubblicazioni, possono essere prese in considerazioni soltanto quelle già stampate o, in via eccezionale, testi dattiloscritti purchè accompagnati da un certificato dell'editore interessato che ne attesti la prossima pubblicazione.

Per gli aspiranti non laureati, la commissione valuta il risultato conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore.

Per i candidati dipendenti dalla pubblica amministrazione sarà valutato anche il servizio prestato.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice disporrà di un massimo di dieci punti.

Art. 12.

La graduatoria finale dei vincitori sarà compilata sulla base della somma del punteggio medio attribuito nella prova scritta, del punteggio del colloquio e della valutazione dei titoli.

Coloro che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data dello stesso, eventuali titoli attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni, ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio (allegato *D*).

Sono dichiarati vincitori delle borse di studio, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

Le graduatorie dei vincitori saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori verrà esposta negli albi delle quattro sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e di tale affissione verrà data notizia con comunicazione della Scuola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro il termine di trenta giorni dalla sopracitata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, i concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno, a pena di decadenza, presentare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento all'indirizzo della:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

I seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età, tenendo conto del disposto della legge 3 giugno 1978, n. 288);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato rilasciato da un medico militare o dall'unità sanitaria, dal quale risulti sia che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale aspira, sia che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve dare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai precedenti punti *b), c), d)* ed *e)* dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo devono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo suindicato, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni, il solo documento di cui alla lettera *f)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

I certificati di cui alle lettere *b), c), d), e)* ed *f)*, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.

Qualora entro i trenta giorni successivi alla data di spedizione del plico raccomandato contenente i documenti non pervenga all'interessato l'avviso di ricevimento da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, lo stesso deve darne immediata comunicazione alla Scuola, confermando, nel contempo, l'accettazione della partecipazione al corso.

Svolgimento del corso

Art. 14.

Il corso di preparazione per il reclutamento avrà la durata di circa nove mesi a tempo pieno e si svolgerà presso le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione si riserva la facoltà di attivare il corso anche in altre sedi, secondo le proprie esigenze organizzative.

Durante la frequenza del corso, agli allievi che non siano dipendenti civili dello Stato, verrà corrisposta in rate mensili, una borsa di studio di importo pari al settanta per cento dello stipendio ed altri assegni continuativi spettanti agli impiegati civili di prima nomina nella settima qualifica funzionale, esclusi gli emolumenti spettanti a titolo di competenza accessoria.

Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato, previa ritenuta ai sensi della legge.

I vincitori devono presentarsi per la frequenza del corso, alla data comunicata.

Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dall'inizio, saranno esclusi dal corso stesso.

Le assenze per i motivi di salute, durante lo svolgimento del corso, dovranno essere giustificate con certificato medico rilasciato, anche per un solo giorno, dall'unità sanitaria.

Ogni assenza giustificata da motivi diversi dalla malattia comporterà la riduzione giornaliera della borsa di studio, calcolata in un trentesimo dell'importo mensile, salvo casi assolutamente eccezionali che saranno singolarmente valutati dal comitato direttivo.

L'assenza che si protragga per un periodo complessivamente superiore a trenta giorni e incida negativamente sul profitto dell'allievo, può determinare la esclusione dal corso e la perdita della borsa di studio, da disporsi con provvedimento definitivo del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, su conforme parere del comitato direttivo.

Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato, competerà per tutta la durata del corso il trattamento economico relativo alla loro qualifica, quali impiegati considerati in servizio a tutti gli effetti presso le amministrazioni di appartenenza, ovvero quello stabilito per gli allievi esterni, se più vantaggioso, con relativa integrazione da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 15.

Il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinerà le modalità di svolgimento del corso di preparazione, degli esami di metà corso e di fine corso, della scelta e della nomina presso le amministrazioni di cui al precedente art. 1.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa richiamo al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 settembre 1985.

Alla nomina dei candidati che supereranno il corso si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro interessato con decorrenza dalla data indicata nel decreto stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 novembre 1986

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1987
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 100

ALLEGATO *A*

Schema di domanda (per esigenze di ordine meccanografico, si raccomanda di compilare la domanda di ammissione con scrittura dattilografica)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex Reggia - 81100 CASERTA

...l... sottoscritt... ....
cognome (per le donne indicare quello da nubile nome)
nat... il .... a..

(provincia di ....) domiciliat... ....
(via o piazza - c.a.p.- città - provincia)
chiede di essere ammess... a partecipare al corso di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di duecentocinquantadue impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

A tal fine dichiara:

(per i laureati) di essere in possesso del diploma di laurea in ....
conseguito il .... presso l'Università degli studi di.........
....;

(per i laureandi) di essere iscritto/a all'ultimo anno del corso di laurea in .... della facoltà di............................
dell'Università degli studi di .... e di aver sostenuto con esito positivo tutti gli esami relativi agli anni precedenti all'ultimo anno di corso;

di non essere dipendente della pubblica amministrazione oppure (per i dipendenti della pubblica amministrazione) di appartenere alla qualifica funzionale (o categoria o livello) del...................................
e di prestare servizio presso ....
(indicare l'amministrazione e l'ufficio di appartenenza)

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino/a italiano/a;

(per i soli laureati) di avere diritto all'elevazione del limite di età in quanto ....
(indicare i motivi che danno diritto all'elevazione)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di............
(in caso negativo, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali e di non aver attualmente procedimenti penali pendenti (in caso affermativo anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale): di aver riportato le seguenti condanne penali...
....
(indicare la natura e gli estremi delle condanne penali)
e di aver pendenti i seguenti procedimenti penali ....;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione ....,

di non essere stato/a destituito/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

di aver riportato:

a) (per i laureati) la seguente media nelle votazioni degli esami sostenuti durante il corso di laurea in ....
(la media va espressa in trentesimi), nonchè il voto di...................
nell'esame di laurea;

b) (per i laureandi) la seguente media nelle votazioni degli esami già sostenuti per il corso di laurea in .... (la media va espressa in trentesimi), nonchè di aver conseguito il punteggio di ....
(espresso in sessantesimi) nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore;

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali (vedi articoli 6 e 11 del bando di concorso):..

di scegliere quale terza materia per la prova orale................
(solo per il concorso di cui all'art. 1, lettera *a)* (tra sociologia dell'organizzazione e storia contemporanea);

di scegliere quale quarta materia per la prova orale............
(tra inglese, francese, tedesco e spagnolo);

di voler sostenere la prova facoltativa in..............................
(tra inglese, francese, tedesco e spagnolo) - (indicare al massimo tre lingue diverse da quella scelta per la prova obbligatoria);

di scegliere in ordine preferenziale tra le sedi della Scuola superiore quella di Roma o Caserta presso la quale gradirebbe frequentare il corso di preparazione (solo per i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, lettera *a)*;

che il recapito cui desidera che vengano inviate le comunicazioni relative al concorso è il seguente .... tel ...., impegnandosi a far conoscere eventuali successive variazioni del recapito stesso.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti, regolari in bollo (se disponibili):

1) (per i laureati) diploma di laurea, con l'indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate;

2) (per i laureandi) certificato rilasciato il .... dall'Università degli studi di .... dal quale risulti la sua iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea in .... della facoltà di .... e che sono stati superati dallo/a scrivente tutti gli esami del predetto corso di laurea relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di corso (nel certificato devono risultare tutti gli esami superati con le relative votazioni);

3) i seguenti titoli culturali posseduti ....

Allega infine copia in carta libera della presente istanza, come stabilito dall'art. 4 del bando di concorso.

Data, ...

Firma ....
(da autenticare da parte di una delle autorità indicate all'art. 5)

ALLEGATO *B*

ISTITUZIONI DI DIRITTO

1. — *L'ordinamento giuridico italiano e l'organizzazione costituzionale.*

Diritto e ordinamento giuridici. Gli ordinamenti giuridici statuali. L'ordinamento giuridico dello Stato italiano. Formazione ed evoluzione storica dello Stato italiano. I principi fondamentali della Costituzione del 1° gennaio 1948. Linee generali dell'organizzazione costituzionale. I rapporti tra Parlamento e Governo, le diverse figure soggettive pubbliche nella Costituzione. I modi di produzione del diritto obiettivo e la gerarchia delle fonti. Le leggi: la formazione, l'interpretazione e l'applicazione delle leggi. I regolamenti. Il ruolo della giurisprudenza nell'interpretazione ed applicazione delle norme giuridiche. Il sindacato giurisdizionale delle leggi: la Corte costituzionale.

2. — *La pubblica amministrazione: organizzazione ed attività.*

Nozioni generali del diritto amministrativo. I soggetti di diritto pubblico. Lo Stato, gli enti pubblici funzionali. Le regioni, gli enti locali. Principi generali dell'organizzazione amministrativa. In particolare: accentramento e decentramento; gerarchia e direzione; controllo; delega; collegialità; collaborazione ed ausiliarità. L'attività amministrativa. Le potestà pubbliche. Il provvedimento amministrativo: esistenza, validità, operatività ed efficacia. Il provvedimento amministrativo: nozioni generali e tipologie procedimentali. Elementi di contabilità generale dello Stato. L'art. 28 della Costituzione e la responsabilità penale, civile ed amministrativa.

3. — *I soggetti e l'attività giuridica nel codice civile.*

Sogetti e soggettività. Individuo e gruppi sociali. Persone giuridiche e associazioni non riconosciute. Il rapporto giuridico. Le situazioni giuridiche soggettive. Vicende dei rapporti giuridici. L'attività: fatti, atti, negozi giuridici.

4 — *L'autonomia negoziale e la responsabilità.*

Teoria generale del negozio giuridico. Sistema e vicende dei rapporti obbligatori. Il contratto in generale ed i tipi contrattuali anche con riferimento alla pubblica amministrazione. Il problema generale della responsabilità.

5. — *Proprietà ed impresa.*

Proprietà ed impresa nel codice e nella Costituzione. Lo Stato-imprenditore. I beni tra economia e diritto. I beni pubblici.

6. — *L'ordinamento giudiziario.*

La giurisdizione ordinaria. La tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Le giurisdizioni speciali.

ECONOMIA POLITICA

La teoria dell'utilità e della domanda individuale. I beni economici. Utilità totale e utilità marginale. Le curve di indifferenza.

La teoria della produzione. L'impresa. I fattori produttivi. La funzione di produzione. La produttività. Tipologia dei costi di produzione. Economia interna ed esterna. Economia di scala.

La teoria dei prezzi e dei mercati. La formazione della domanda e dell'offerta. Le diverse forme di mercato: concorrenza pura, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali ed oligopolistiche. L'equilibrio del mercato.

Il prezzo dei vari fattori produttivi. Il salario, la rendita, l'interesse, il profitto. Distribuzione del reddito: funzionale, personale, spaziale.

Concetti generali sulla moneta. Domanda di moneta. Offerta di moneta. Processo di creazione del credito. La base monetaria. Il sistema creditizio. Il governo della liquidità. Il mercato finanziario. Le borse valori.

Cause ed effetti dell'inflazione. Le politiche antinflazionistiche.

La teoria del commercio internazionale. La bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. La recente evoluzione delle relazioni monetarie internazionali.

Analisi del reddito nazionale. Gli impieghi del reddito nazionale. Il prodotto nazionale. Il bilancio economico nazionale. Domanda globale ed offerta globale. Prodotto nazionale effettivo e potenziale. Teoria classica e teoria Keynesiana della determinazione del reddito e dell'occupazione. La funzione del consumo nel breve e lungo periodo. L'efficienza marginale del capitale. L'equilibrio risparmio-investimenti. Teoria monetaria e reale tasso di interesse. Moltiplicatore e acceleratore.

Il ciclo economico e le sue fasi. Le diverse teorie. Lo sviluppo economico. Le caratteristiche principali del sottosviluppo. Il circolo vizioso della povertà. Rapporti tra Paesi industrializzati e Paesi emergenti.

STORIA CONTEMPORANEA

L'illuminismo La restaurazione I primi moti liberali dopo la restaurazione La questione sociale Mazzini, Garibaldi ed il 1848 L'Europa dei risorgimenti Le guerre di indipendenza in Italia ed in Europa La politica di grande potenza ed il colonialismo La prima guerra mondiale La rivoluzione sovietica Il primo dopoguerra Il fascismo in Europa e in Italia Evoluzione del regime Principali tappe dell'ascesa e della caduta La crisi americana Il marxismo Il militarismo giapponese Seconda guerra mondiale Il dopoguerra La ricostruzione L'evoluzione costituzionale e il consolidamento della democrazia in Italia Il miracolo economico e la crisi I blocchi La guerra fredda Lo stallo nucleare La coesistenza I focolai di guerra Il non allineamento Gli schieramenti attuali La posizione internazionale dell'Italia Elementi di storia delle dottrine politiche.

SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE

Il concetto di organizzazione.

Vari tipi di approccio allo studio dell'organizzazione del lavoro.

La teoria classica dello «scientific management»:

caratteristiche e principi elaborati;
motivi di crisi;
motivi di attualità.

La scuola delle relazioni umane:

origini e caratteristiche della scuola;
aree di interesse e principi elaborati.

L'impostazione per sistemi:

il concetto di sistema;
possibili applicazioni allo studio dell'organizzazione.

Evoluzione della struttura.

Struttura gerarchica;
Struttura funzionale;
Struttura mista;
Nuovi tipi di struttura.

LINGUA STRANIERA

Fonetica ed elementi di sintassi della lingua.
Esercizio di comprensione e conversazione.
Esercizio di traduzione all'impronta, dettato e composizione.
Cenni sulla cultura, la storia, la letteratura e l'attualità politico-amministrativa degli Stati nelle quali la lingua stessa è parlata.

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

Il «lavoro»: concetto e caratteristiche.
Il diritto del lavoro. Definizione e caratteristiche.
Natura e limiti del diritto del lavoro. Sicurezza e previdenza sociale.
Le fonti.
La Costituzione.
Altre fonti.
I contratti collettivi e la delegazione legislativa di cui alla legge 14 luglio 1959, n. 741.
I regolamenti di azienda.
Fonti comunitarie e internazionali.
Efficacia delle norme di diritto del lavoro.
Datore di lavoro e imprenditore.
Il prestatore di lavoro subordinato.
Il prestatore di lavoro in un'impresa. La distinzione tra impiegati e operai.
La particolare posizione dei dirigenti.
Speciali figure di prestatori di lavoro subordinato.
Lavoratori associati, autonomi e piccoli imprenditori.
La categoria professionale.
La posizione del sindacato secondo la Costituzione. L'art. 39.
La libertà sindacale negli stati moderni.
Concetto e limiti della libertà sindacale.
L'attuazione del principio della libertà sindacale.
Le commissioni interne.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Le amministrazioni attive centrali. In particolare: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Gli organi locali. L'ispettorato del lavoro.
I compiti di vigilanza dell'ispettorato.
Gli organi locali. Gli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Gli istituti di assicurazione sociale.
Le Comunità europee.
L'Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.).
L'Organizzazione delle Nazioni Unite ed altri organismi internazionali.
Il rapporto di lavoro: il contratto individuale di lavoro. Caratteristiche.
L'origine del rapporto di assicurazione sociale e sua natura.
La previdenza sociale.
Origine ed evoluzione.
Il servizio sanitario nazionale.
Sicurezza, previdenza e assistenza sociale.
Assicurazioni sociali e assicurazioni private.
Il rapporto giuridico previdenziale.
L'automaticità delle prestazioni.
Mutualità e solidarietà.
La previdenza sociale come pubblico servizio:
Gli enti previdenziali come enti pubblici strumentali.
Costituzione del rapporto giuridico previdenziale.
I soggetti protetti.
Specie e funzione delle prestazioni previdenziali.
Prestazioni previdenziali e retribuzioni.
Natura giuridica delle prestazioni previdenziali.
Il diritto alle prestazioni previdenziali.
I contributi previdenziali e i soggetti tenuti al loro pagamento.
Costituzione ed estinzione del rapporto avente ad oggetto l'obbligazione contributiva.
Gli eventi protetti.
Il rischio professionale.
Il rischio sociale.
La tutela dei diritti.

LEGISLAZIONE SOCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

La tutela sociale del lavoro. Le principali disposizioni di legge per la tutela igienico sanitaria del lavoro. I locali di lavoro. I MAC o valori limite. La difesa dagli agenti nocivi. Igiene del lavoro agricolo. La prevenzione degli infortuni sul lavoro in generale. Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Norme generali di protezione delle macchine, impianti ed apparecchi elettrici. Materie e prodotti pericolosi e nocivi. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. I collaudi. Norme penali. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321. Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa. Decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322. Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici.

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

Analisi della deformazione.
Analisi della tensione.
Principio dei lavori virtuali.
L'equilibrio dei corpi elastici.
Lavoro di deformazione.
Principi fondamentali sui criteri di resistenza.
Il solido del De Saint-Venant.
Sforzo manuale, flessione retta e deviata, presso e tenso-flessione.
Torsione.
Sollecitazioni composte e verifiche di resistenza.
Estensione dei risultati del De Saint-Venant - Le travi inflesse.
Il principio dei lavori virtuali applicato ai sistemi elastici monodimensionali piani in stabilità dell'equilibrio elastico.

ELETTROTECNICA E MECCANICA APPLICATA

Elettrotecnica generale; sistemi elettrici monofasi e polifasi; macchine elettriche (generatori, trasformatori, motori, convertitori; raddrizzatori, accumulatori); strumenti di misure industriali; cavi apparecchiature elettriche; problemi di isolamento e di protezione di impianti elettrici; macchine di sollevamento e di trasporto; macchine idrauliche motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore, motori a combustione interna, compressori e macchine operatrici ad aria compressa; unità di misura e sistemi di unità; fondamenti di meccanica applicata; meccanica delle vibrazioni; trasmissione e trasformazione dell'energia; meccanismi; regolazione.

ALLEGATO *C*

CASI DI ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, fissato in anni 35, viene elevato:

di un anno per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, più un altro anno per ogni figlio vivente. Tale disposizione è fissata dall'art. 4 della sopracitata legge n. 288 del 1978 che ha sostituito il primo comma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, che prevedeva un limite massimo di anni 32 per i coniugi senza prole con l'aggiunta di un anno per ogni figlio vivente anche se non a carico;

di cinque anni per gli ex combattenti e categorie equiparate e precisamente:

1) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

2) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940 — 1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93);

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico successivamente alla data dell'8 settembre 1943 (decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137);

4) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti, purché non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena.

Sono parimenti esclusi dal beneficio dell'elevazione del limite massimo di età coloro che si trovano nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 marzo 1952, n. 93;

5) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

6) per i profughi di territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano a seguito di trattato di pace;

7) per i profughi di territori esteri;

8) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

9) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306.

Bisogna sottolineare che, qualora il candidato appartenga a più di una delle categorie sopra elencate, l'elevazione del limite massimo di età è limitata sempre ed esclusivamente a soli cinque anni.

ALLEGATO *D*

CATEGORIE CHE HANNO DIRITTO A PRECEDENZA O PREFERENZA NELL'AMMISSIONE ALL'IMPIEGO

In virtù delle vigenti disposizioni, a parità di merito, spetta la preferenza secondo il seguente ordine:

1) agli insigniti di medaglia al valore militare;

2) ai mutilati ed invalidi per fatti di guerra; ai mutilati ed invalidi civili per la lotta di liberazione; a mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra; ai mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

3) agli orfani di guerra; agli orfani di caduti per la lotta di liberazione; agli orfani di caduti per causa di servizio militare o civile; agli orfani di militari deceduti per causa di servizio di guerra prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale, agli orfani di madri decedute per fatto di guerra;

4) ai feriti in combattimento;

5) agli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra;

6) ai figli di mutilati ed invalidi in genere;

7) alle madri, alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, nella lotta di liberazione e per causa di servizio militare o civile;

8) a coloro che hanno prestato servizio militare come combattente; a coloro che sono stati deportati o internati dal nemico; a coloro che hanno preso parte alla lotta di liberazione; ai patrioti combattenti; ai militarizzati ed assimilati che hanno preso parte all'ultimo conflitto; agli addetti ai lavori di bonifica di campi minati; al personale della marina addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione di mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

9) a coloro che hanno prestato servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione da cui è indetto il concorso;

10) a coloro che rivestono la qualifica di ufficiale di complemento in congedo, ferme restando le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non hanno potuto frequentare i corsi di allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non hanno potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

11) ai coniugati con riguardo al numero dei figli.

Qualora si verifichi il caso che due o più candidati rientrino nella medesima categoria, avranno la precedenza i coniugati e, fra questi, coloro che hanno il maggior numero di figli.

Se dovesse persistere ulteriormente una parità complessiva dei requisiti sopra citati, prevarrà il candidato anziano rispetto a quello più giovane.

86A9404

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1985, registro n. 81, foglio n. 129, con il quale la dott.ssa Tripepi Maria Giulia è stata nominata professore associato, cessando dalla qualifica in precedenza ricoperta di tecnico laureato di ruolo presso l'istituto pluridisciplinare di clinica medica e terapia medica generale e speciale della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986;

Considerato che il decreto rettorale di inquadramento della predetta ai sensi dell'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non risulta registrato alla data del presente provvedimento;

Vista la ministeriale n. 4158 del 24 ottobre 1986, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Vista l'unita documentazione;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica area funzionale: tecnico-scientifica e socio-sanitaria) per l'istituto a fianco indicato:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto pluridisciplinare di clinica medica e terapia medica generale e speciale posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso del diploma di laurea indicato nel precedente art. 1.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso non devono aver superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale di L 3.000 (in conformità allo schema esemplificativo allegato) indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) idoneità fisica e professionale all'impiego;

f) titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e in una prova orale (come da allegato programma).

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due diverse lingue straniere anch'esse indicate nell'allegato programma.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una valutazione di almeno 7/10 nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 7/10.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato.

In caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena la decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservatari, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, modificato con legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante in numero di iscrizione del ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediate specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dall'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 5 dicembre 1986

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 3 marzo 1987
Registro n. 21 Università, foglio n. 38

ALLEGATO 1

PROGRAMMA

1) *Prova scritta* su argomento di diagnostica strumentale dell'apparato cardiovascolare.

2) *Prova scritta* su problemi generali di fisiologia umana e patologia generale.

3) *Prova pratica con relazione scritta* concernente una tecnica di diagnostica strumentale in cardiologia.

4) *Prova orale* sulla interpretazione di tracciati elettrocardiografici, esami radiologici, ed indagini ecografiche.

5) Lettura e traduzione di testi scientifici in lingua inglese e francese.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - MESSINA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in................ (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso pubblico, per titolo ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica e socio-sanitaria) presso l'istituto pluridisciplinare di clinica medica e terapia medica generale e speciale della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 20 maggio 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a .... il ....;

b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che da luogo alla equiparazione);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non iscritto perchè ....);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'A.G. che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (oppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia (conseguita in data .... presso l'Università degli studi di ....);

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ....;

h) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni.. (oppure: di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ....;

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo .... c.a.p. ....;

n) allega i seguenti titoli:... ....

Data, ...

Firma ....
(autenticazione della firma)

87A4181

UNIVERSITÀ DI PARMA

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 5 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota n. 2008 del 4 giugno 1986 del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la ministeriale n. 4292 del 29 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'Università degli studi di Parma all'emissione di un bando di concorso per due posti nella carriera esecutiva dei tecnici presso l'Università degli studi di Parma;

Preso atto che all'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a categorie di aventi diritto ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 8 della legge n. 808/1977;

Accertata la disponibilità del posto stesso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico nella carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica - area funzionale tecnico-scientifica - agente tecnico), presso l'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Parma.

Ultimate le graduatorie di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso, fatta salva la sopravvenuta inefficacia, a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso della licenza media o di altra scuola post-elementare a durata triennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente alla elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Parma.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che riceve la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare i titoli per i quali chiede la valutazione ed allegare, a pena di non valutazione, i documenti ufficiali in originale od in copia autenticata, in entrambi i casi in bollo, che comprovino il possesso dei titoli indicati.

Non verrano presi in considerazione i titoli che perverranno a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

La prova d'esame consisterà in una prova pratica sui seguenti argomenti:

uso e preparazione dei reagenti e dei coloranti per l'allestimento di sezioni istologiche;

tecniche di fissazione e di preparazione di sezioni istologiche e colorazioni delle medesime;

preparazione di un campione di grasso per le relative analisi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame, dovranno far pervenire, nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

Ai fini della graduatoria costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero sedici di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta dal direttore dell'istituto cui è assegnato il posto, da un professore di ruolo in materia attinente alle prove di esame e da un tecnico laureato di ruolo in materia attinente alle prove di esame.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

I vincitori, sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva;

8) fotografia recente del candidato con firma autenticata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti, di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano certificato di povertà oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Parma, addì 16 febbraio 1987

Il rettore: PELOSIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 2 aprile 1987
Registro n. 17 Università, foglio n. 111

ALLEGATO

Fac-simile

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PARMA

...l... sottoscritt... (1) ....
nat... a .... il ...., residente in ....
via .... n. ...... chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale - facoltà di medicina veterinaria presso l'Università degli studi di Parma.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere nat... a .... il ....,

b) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ....;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ....;

f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro impiego pubblico o statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione: ....;

h) di eleggere il proprio domicilio nel comune di .... via .... n. .... c.a.p. ....

Ai fini della valutazione dei titoli, ... sottoscritt... dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: ....
....
ed allega la seguente documentazione: ....
....

Data, ...

Firma autenticata

....

(1) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile.

87A4222

UNIVERSITÀ DI LECCE

Concorso a quattro posti di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8.

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota n. 2720/86 del 12 agosto 1986, con cui il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emissione del bando di concorso a tre posti di tecnico esecutivo della carriera esecutiva tecnica delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Vista la nota n. 280/A2 del 19 gennaio 1987 con cui il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emissione del bando di concorso ad un posto di tecnico esecutivo della carriera esecutiva tecnica delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Accertata la vacanza e la disponibilità dei posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami pratici, a posti di tecnico esecutivo in prova, (quarta qualifica funzionale), nel ruolo della carriera esecutiva tecnica delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le sottoindicate facoltà dell'Università degli studi di Lecce:

Facoltà di magistero:

cattedra di diritto pubblico e legislazione scolastica . . . . posti 1

Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali:

servizi generali . . . . » 1

servizi generali, per le esigenze del corso di laurea in scienze bilogiche . . . . » 1

Rettorato:

servizi generali . . . . » 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000, indirizzata al rettore di questa Università, dovrà essere presentata, o fatta pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1) gli aspiranti dovranno indicare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) nome e cognome (scritto in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età massimo previsto dal primo comma della lettera *b)* del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il posto per cui intendono concorrere; qualora i candidati intendono concorrere per più di un posto dovranno produrre distinte domande, una per ciascuno dei posti;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) l'immunità di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto, e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) la firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

I candidati devono indicare nella domanda ed allegare alla domanda stessa, ai fini della valutazione di merito, i titoli accademici, scientifici e professionali di cui siano eventualmente in possesso.

Art. 4.

Le commissioni esaminatrici saranno costituite ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Le prove di esame consistono in prove pratiche su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato sarà chiamato a svolgere come risultano dal programma allegato al presente bando (allegato 2).

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti. La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli su indicati, determinando i coefficenti relativi alla valutazione stessa.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del settantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella* Gazzetta Ufficiale *sarà data comunicazione del diario delle prove di esame nonché della sede in cui tali prove si svolgeranno.*

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato dal rettore.

Art. 6.

Le graduatorie generali di merito saranno formate, per ciascuno dei posti messi a concorso, in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di merito previste dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria generale di merito.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 8.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) orginale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del canditato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di tecnico esecutivo, in prova (quarta qualifica funzionale) e saranno destinati a prestare servizio presso le sedi cui afferiscono i posti messi a concorso con il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Trascorso il periodo di prova i tecnici esecutivi in prova, se riconosciuti idonei, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto rettorale motivato.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bari, per la registrazione.

Lecce, addì 7 marzo 1987

Il rettore: VALLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 4 aprile 1987
Registro n. 19 Università, foglio n. 30

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da inviare su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - LECCE

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... il..,
provincia di (...) e residente in......................
provincia di (...), via........................ n. ....,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami pratici, per il sottoindicato posto di tecnico, in prova, nel ruolo organico dei tecnici esecutivi (quarta qualifica funzionale) presso codesta Università:

(Facoltà di magistero - cattedra di diritto pubblico e legislazione scolastica);

(Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - servizi generali);

(Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - servizi generali, per le esigenze del corso di laurea in scienze biologiche);

(Rettorato - servizi generali), (specificare il posto),

indetto con decreto rettorale n. 302 del 7 marzo 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha il diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2):..;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
.... oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo...;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali..
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio........................., conseguito presso... nell'anno scolastico ....,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:..;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto, allega ai fini della valutazione di merito, i seguenti titoli:

1) ....;

2) ....;

3) ....

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso:...
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA PROVE D'ESAME

Facoltà di magistero - Cattedra di diritto pubblico e legislazione scolastica:

prima prova: dattilografia, schedatura e collocazione dei libri;

seconda prova: uso della macchina fotocopiatrice, protocollo e archivio;

terza prova: cultura generale attinente all'istituto cui il candidato è preposto.

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali - servizi generali:

prima prova; risposte scritte sintetiche ad una serie di domande relative alle funzioni ed ai componenti di un sistema elaborazione dati;

seconda prova: immissione da un terminale, con video e stampante, di dati relativi ad una procedura amministrativa, secondo un programma già predisposto;

terza prova: colloquio su argomenti delle prime due prove, su elementi di legislazione universitaria e su nozioni elementari di lingua inglese;

quarta prova facoltativa: dattilografia. (A quest'ultima prova saranno assegnati solo tre dei punti a disposizione della commissione giudicatrice).

Servizi generali, per le esigenze del corso di laurea in scienze biologiche:

prima prova: inventario, manutenzione ed uso delle seguenti apparecchiature da laboratorio;

bilance, pHmetri, potenziometri, pompe da vuoto ad acqua e meccaniche, autoclavi per reazioni, spettrofotometri, gascromatografi, microscopi ottici e strumentazione fotografica, colonne cromatografiche, apparecchiature per elettroforesi, contatori a scintillazione liquida, camere di coltura, cappe a fusso laminare, sonificatori, distillatori, vetreria;

Ordinazione di prodotti chimici. Organizzazione custodia e tenuta di registri di carico e scarico del materiale ordinato. Conoscenza di elementi di lingua inglese necessari per l'uso di cataloghi di laboratorio;

seconda prova: preparazioni:

soluzioni a titolo noto. Preparazioni di terreni di coltura solidi e liquidi per la crescita e il differenziamento di materiali biologici. Omogenizzazione di materiali biologici e separazione dei vari componenti cellulari. Preparazione di gradienti, colonne cromatografiche, vetrini istologici ed anatomici permanenti. Preparazione di materiale sterile. Misurazione del pH.

Rettorato - Servizi generali:

prima prova: conoscenza ed uso di macchine e di apparecchiatura elettro-contabile;

seconda prova: conoscenza ed uso di macchine per fotoriproduzione e per ciclostili.

87A4072

UNIVERSITÀ DI SIENA

Concorso a nove posti di coadiutore amministrativo

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la circolare n. 2008 del 4 giugno 1986, recante istruzioni in materia di concorsi;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1986, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato dieci posti di coadiutore a questa Università ed autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Visto il decreto rettorale n. 358 del 3 marzo 1987 da cui risulta che dei suddetti posti uno è stato ricoperto con un idoneo di un concorso precedentemente espletato;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 25;

Decreta:

Art. 1.

É indetto un concorso pubblico, per esami, a nove posti, in prova, nel ruolo del personale amministrativo dell'ex carriera esecutiva delle segreterie universitarie, quarto livello retributivo, presso l'Università degli studi di Siena.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile e militare di ruolo dello Stato;

d) godimento dei diritti politici;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

Domanda e termini di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Università degli studi Via Banchi di Sotto n. 55 Siena, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili seguito dal proprio nome e dal cognome del marito).

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso:

a) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *c)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Commissione giudicatrice e prove d'esame

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, come dall'allegato programma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del cinquantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando verrà comunicato il calendario d'esame con l'indicazione del giorno, dell'ora in cui si svolgeranno le prove e del luogo dove i candidati verranno convocati.*

Art. 6.

Prova orale e votazione

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta il punteggio minimo di 7/10. Pertanto alla prova pratica saranno invitati solo i concorrenti che avranno riportato il predetto punteggio nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione della votazione riportata nelle prove scritta e pratica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Le prove pratica e orale non si intendono superate se i candidati non otterranno la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nelle singole prove.

La graduatoria stessa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere nella nomina titoli di precedenza e preferenza, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Università degli studi di Siena, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

Con decreto rettorale i vincitori saranno immediatamente nominati coadiutori in prova nei ruoli organici della ex carriera esecutiva amministrativa, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

I vincitori che senza giustificato motivo non assumeranno servizio entro il termine assegnato saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 10.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

I vincitori nominati in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio, i sottoelencati documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato dell'atto di nascita).

I candidati che hanno superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso).

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private e, in caso affermativo, la relativa opzione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dal presentare gli altri documenti di rito.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge concernenti il bollo e la legalizzazione.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d)* e *g)* devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla lettera di richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Siena, addì 21 marzo 1987

Il rettore: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 21 aprile 1987
Registro n. 4 Università, foglio n. 126

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

Prima prova scritta:

Tema di italiano, ovvero serie di domande a risposta sintetica di cultura generale.

Seconda prova pratica:

Dattilografia, consistente nella copiatura di un brano di argomento giuridico o contabile.

Terza prova orale:

Colloquio su nozioni generali dell'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato, nozioni di legislazione universitaria e doveri, responsabilità e diritti dell'impiegato civile dello Stato.

ALLLEGATO 2

Fac-simile della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - SIENA

...l... sottoscritt...
(le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) chiede di essere ammess... al concorso a nove posti di coadiutore amministrativo di cui al bando emesso con decreto rettorale n. 413 del 21 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 20 maggio 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere nat... il .... a..............................;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... .... (se non è iscritto indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);

4) di avere riportato..
(indicare le eventuali condanne penali);

5) di essere in possesso del...
(indicare il titolo di studio fra quelli richiesti);

6) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari:..;

7) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:..;
(indicare i servizi prestati ed i motivi dell'eventuale risoluzione);

8) ....
(dichiarare gli eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

9) che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo:..

Data, ...

Firma (*) ....

(*) Autenticazione della firma da parte di un notaio o del segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

87A4227

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Concorso ad un posto di operaio di prima categoria (attrezzista meccanico ed utensilista)

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 222;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 719;

Visto il decreto legge 28 maggio 1981, n. 255, modificato con legge 24 luglio 1981, n. 391;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 19 luglio 1984;

Vista la legge n. 444 del 27 agosto 1985 ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Considerato che a seguito di dispensa dal servizio del sig. Sagratella Renzo a decorrere dal 16 dicembre 1984 (decreto rettorale del 5 gennaio 1985, registrato il 31 maggio 1985, registro n. 12, foglio n. 117), si è reso vacante un posto di operaio di prima categoria (qualifica di mestiere attrezzista meccanico e utensilista);

Vista la ministeriale prot. 3008 del 4 giugno 1986 con la quale è stata data l'autorizzazione a bandire il concorso ad un posto di operaio specializzato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica ad un posto per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai specializzati, qualifica di mestiere: attrezzista meccanico ed utensilista (quinta qualifica, area funzionale tecnico-scientifica, profilo operatore tecnico).

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

d) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbia ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta dal rettore dell'Università.

Art. 3.

Il limite massimo d'età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purché complessivamente non superino i 40 anni d'età;

2) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti d'età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per il personale in servizio di ruolo presso le università, gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al rettore dell'Università di Camerino, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto sua personale responsabilità e a pena di decadenza:

1) cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 4);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che, nella ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio, ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati dal validità insanabile.

La domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'Università non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Università stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto rettorale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. (Art. 3 della legge del 25 ottobre 1977, n. 808).

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena di perdita di beneficio, i documenti in regola ai fini dell'imposta sul bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civile, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: modello 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto invalidità: o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglie o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero la copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960 n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 21 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

Il posto del concorso sara assegnato secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto rettorale con il quale sarà altresì dichiarato vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo l'aspirante utilmente collocato in graduatoria, dovrà far pervenire all'Università degli studi di Camerino ufficio personale, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà ad esso fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;
Colui che per la partecipazione al concorso si sia avvalso del beneficio della elevazione del limite di età, dovrà comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbia già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode di diritti politici ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che non abbiano ancora prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per il candidato che sia invalido di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalido civile o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica ed esame psicotecnico;

8) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Il candidato che sia dipendente di ruolo statale dovrà produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Università degli studi di Camerino.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici, quello di cittadinanza italiana e quello dei carichi pendenti dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assuma servizio entro il termine fissato, decadrà dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova, l'operaio che avrà riportato giudizio favorevole, sarà nominato in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 13.

Le prove si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino nel luogo, nel giorno e nelle ore che saranno indicati nella lettera di convocazione dei candidati ammessi al concorso con raccomandata A.R.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Camerino, addì 20 giugno 1986

Il rettore: GIANNELLA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Marche, addì 18 febbraio 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 44

ALLEGATO *A*

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - CAMERINO

Il sottoscritto.................... nato a .... il .... residente a.. via .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di «attrezzista meccanico ed utensilista», operaio specializzato quinta qualifica, in prova presso codesta Università.

A tal fine dichiara:

che è cittadino italiano;

che è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (1);

che non ha riportato condanne penali (2);

di aver conseguito la licenza elementare il .... presso la scuola...;

che per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:...;

che ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .... (3);

che non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età per i seguenti motivi: .... (4);

che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo: ....

Data, ...

Firma autenticata ....

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le condanne riportate.

(3) Da dichiarare anche in caso negativo; se affermativo indicare l'amministrazione, la durata e le cause di risoluzione.

(4) A questa dichiarazione sono tenuti gli aspiranti che alla data di scadenza del bando abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e si trovino nelle condizioni previste dalla legge che consentano l'elevazione del limite massimo.

87A4071

UNIVERSITÀ DI URBINO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 ottobre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di scienze dello spettacolo e sociologia della comunicazione, via Saffi n. 15, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 giugno 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 5 giugno 1987, ore 9.

87A4326

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

tre posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitaria;
tre posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 del 29 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Ciriè (Torino).

87A4238

Concorso ad un posto di assistente tecnico (perito chimico) presso l'unità sanitaria locale n. 29

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico (perito chimico) presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 16 del 22 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Gassino Torinese (Torino).

87A4239

REGIONE MARCHE

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 10/84, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

Profilo professionale medici:

un posto di aiuto corresponsabile di chirurgia generale;
due posti di aiuto corresponsabile di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile di pronto soccorso - chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 2 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Fabriano (Ancona).

87A4229

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

tredici posti di assistente amministrativo;

un posto di farmacista collaboratore;

due posti di assistente medico - area funzionale: prevenzione e sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 22 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del personale (ufficio concorsi) dell'U.S.L. in Prato (Firenze).

87A4286

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/D

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/D, a:

un posto di coadiutore sanitario di igiene ed organizzazione servizi ospedalieri (a tempo pieno);
un posto di aiuto di immuno-ematologia e servizio trasfusionale;
un posto di aiuto di neurologia (per il servizio autonomo universitario di neurofisiopatologia);
un posto di assistente di neuroradiologia;
un posto di assistente di urologia;
due posti di assistente di radiologia diagnostica;
tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
otto posti di operatore tecnico di cucina;
un posto di operatore tecnico tipografo;
un posto di operatore tecnico meccanico;
quindici posti di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 29 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. del personale - ufficio concorsi in Firenze.

87A3999

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unita sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di assistente tecnico geometra (posizione funzionale: assistente tecnico);

un posto di assistente tecnico perito industriale indirizzo elettrotecnico;

un posto di farmacista coadiutore (posizione funzionale: farmacista coadiutore);

un posto di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (posizione funzionale: assistente medico; area funzionale: prevenzione e sanità pubbblica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 13 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. amministrazione del personale dell'U.S.L. in Pontedera (Pisa).

87A4233

Revoca del concorso ad un posto di primario di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 16

E revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 16, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1986.

87A4234

Concorso ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 19

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 13 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. del personale dell'U.S.L. in Poggibonsi (Siena).

87A4235

Concorso ad un posto di assistente medico - disciplina di medicina nucleare (area funzionale di medicina), presso l'unità sanitaria locale n. 30.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - disciplina di medicina nucleare (area funzionale di medicina), presso l'unità sanitaria locale n. 30.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 22 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Siena.

87A4287

REGIONE LIGURIA

Concorso a cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 13 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Genova.

87A4259

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3 a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria (con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica (con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di assistente medico di medicina del lavoro (con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di assistente medico di pediatria (con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di assistente medico di psichiatria (con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di direttore amministrativo capo servizio affari generali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 53 del 23 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

87A4288

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di primario ospedaliero - disciplina: psichiatria, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina: anestesia e rianimazione, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico - disciplina: neuropsichiatria infantile, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico - disciplina: psichiatria, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di farmacista collaboratore;

un posto di operatore professionale coordinatore del personale di vigilanza ed ispezione - perito industriale chimico;

quattro posti di operatore professionale collaboratore del personale infermieristico - infermiere professionale;

due posti di operatore tecnico di lavanderia e guardaroba.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 6 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Correggio (Reggio Emilia).

87A4236

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

due posti di assistente medico di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 6 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A4237

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base;

un posto di primario ospedaliero «a tempo poieno» area funzionale di medicina - disciplina; laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 16 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Campobasso.

87A4230

REGIONE CAMPANIA

Concorso ad un posto di farmacista dirigente presso il presidio ospedaliero «Incurabili» dell'unità sanitaria locale n. 46

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente presso il presidio ospedaliero «Incurabili» dell'unità sanitaria locale n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 13 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Napoli.

87A4232

REGIONE CALABRIA

Concorso ad un posto di farmacista dirigente presso la struttura ospedaliera di Locri dell'unità sanitaria locale n. 28

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente presso la struttura ospedaliera di Locri dell'unità sanitaria locale n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14-15 del 10 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione della U.S.L. in Locri (Reggio Calabria).

87A4231

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale Nord

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale Nord, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero del reparto di ginecologia ed ostetricia nell'ospedale di Vipiteno, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

due posti di psicologo collaboratore, riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Ruolo amministrativo:

cinque posti di assistente amministrativo, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

tre posti di coadiutore amministrativo, di cui uno riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due riservati al gruppo linguistico italiano;

due posti di coadiutore amministrativo a part-time, riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 i concorrenti devono essere in possesso del certificato di bilinguismo per la carriera relativa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 28 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bressanone (Bolzano).

87A4261

ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero servizi di anestesia e rianimazione

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero - servizi di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 59 del 6 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

87A4260

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 113 del 18 maggio 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Città di Settimo Torinese: Concorso nazionale di idee, per il riassetto ed arredo di un'area urbana.

Istituto Giannina Gaslini - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - Genova-Quarto: Concorso pubblico, per titoli, per l'attribuzione di una borsa di studio, per diplomato tecnico di radiologia.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5 della regione Molise. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 23 marzo 1987).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, alla pag. 58 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, il posto di primario ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina: immunoematologia e servizio trasfusionale è da intendersi con rapporto di lavoro «a tempo pieno».

87A4240

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 18 maggio 1987, n. 190, recante «Interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 18 maggio 1987).

All'art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge citato in epigrafe, dove è scritto: «... approvata con decreto del *Ministero* della difesa.», leggasi: «... approvata con decreto del *Ministro* della difesa.».

87A4379

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221